

Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza



INDICE

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER I GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA

Capitolo 1: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni

Capitolo 2: AUTORIZZAZIONE

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

Sezione II: PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

1. Contenuto del documento
2. Valutazioni della Banca d'Italia

Sezione III: DETENZIONE DEI FONDI DEI DEBITORI

Sezione IV: PARTECIPANTI AL CAPITALE

1. Partecipazioni
2. Strutture di gruppo

Sezione V: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE

1. Domanda di autorizzazione
2. Istruttoria e valutazioni della Banca d'Italia
3. Esiti del procedimento
4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti
5. Cancellazione dall'albo

Sezione VI: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione
2. Programma di attività
3. Accertamento della funzionalità della struttura aziendale e altre verifiche

Sezione VII: AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI CHE INTENDONO ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA IN STATI DELL'UNIONE EUROPEA DIVERSI DALL'ITALIA

1. Procedura di autorizzazione
2. Programma di attività

Sezione VIII: DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Decadenza e revoca dall'autorizzazione

Sezione IX: ALBO DEI GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Procedimenti amministrativi
4. Destinatari
5. Albo dei gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 3: PARTECIPANTI AL CAPITALE E ESPONENTI AZIENDALI

Sezione I: PARTECIPANTI AL CAPITALE

Sezione II: ESPONENTI AZIENDALI

Capitolo 4: ATTIVITÀ ESERCITABILI

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

Sezione II: ATTIVITÀ ESERCITABILI

1. Attività esercitabili

Sezione III: ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI

1. Attività connesse e strumentali

Sezione IV: REQUISITI IN MATERIA DI TUTELA DEI FONDI DEI DEBITORI CEDUTI

1. Premessa
2. Evidenze contabili delle somme degli acquirenti di crediti in sofferenza
3. Modalità di tenuta delle somme ricevute dai debitori

Sezione V: INVESTIMENTI IN IMMOBILI

Capitolo 5: ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Principio di proporzionalità
5. Procedimenti amministrativi
6. Requisiti generali di organizzazione

Sezione II: GOVERNO SOCIETARIO

1. Premessa
2. Composizione, compiti e poteri degli organi sociali

Sezione III: SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Principi generali
2. Tipologia di controlli e funzioni aziendali di controllo

Sezione IV: ESTERNALIZZAZIONE

1. Esternalizzazione delle attività di gestione di crediti in sofferenza

Sezione V: SISTEMA INFORMATIVO

Sezione VI: PRINCIPI ORGANIZZATIVI RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITA'

1. Premessa
2. Rapporto contrattuale tra gestore di crediti in sofferenza e acquirente di crediti in sofferenza
3. Attività di gestione di crediti in sofferenza
4. Attività di recupero stragiudiziale dei crediti diverse dalle sofferenze

Capitolo 6: OPERATIVITA' IN ITALIA E ALL'ESTERO

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Procedimenti amministrativi

Sezione II: OPERATIVITA' IN ITALIA DEI GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA

1. Apertura di succursali in Italia

Sezione III: OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA DEI GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA ITALIANI

1. Stabilimento di succursali in Stati UE
2. Libera prestazione di servizi in Stati UE
3. Controlli della Banca d'Italia e collaborazione con le autorità estere
4. Stabilimento di succursali in Stati non UE
5. Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati non UE

Sezione IV: **OPERATIVITA' IN ITALIA DEI GESTORI DI CREDITI DELL'UNIONE EUROPEA (UE)**

1. Stabilimento di succursali
2. Prestazione di servizi senza stabilimento
3. Controlli della Banca d'Italia e collaborazione con le autorità estere

Capitolo 7: VIGILANZA ISPETTIVA

Sezione I: **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

Sezione II: **DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI**

1. Svolgimento degli accertamenti
2. Consegna del rapporto ispettivo

Capitolo 8: COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

Sezione I: **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

Sezione II: **COMUNICAZIONI**

1. Comunicazioni dell'organo di controllo
2. Comunicazioni dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti

Capitolo 9: OPERAZIONI RILEVANTI

Sezione I: **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

Sezione II: **INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI RILEVANTI**

1. Comunicazione di operazioni rilevanti

Capitolo 10: VIGILANZA INFORMATIVA

Sezione I: **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

Sezione II: **SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA**

1. Segnalazioni di vigilanza
2. Centrale dei rischi
3. Relazione sulla struttura organizzativa
4. Esponenti aziendali
5. Trasmissione dei verbali assembleari
6. Bilancio dell'impresa

Allegato A: **SCHEMA DELLA RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Capitolo 11: **INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA**

Sezione I: **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Premessa
2. Norme applicabili

Capitolo 12: **SANZIONI**

Sezione I: **PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI APPLICABILI AD ALTRI SOGGETTI FINANZIARI

Capitolo 1: **DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE BANCHE E AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA**

Sezione I: **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

Sezione II: **NORMATIVA APPLICABILE**

1. Norme applicabili alle banche che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza
2. Norme applicabili agli intermediari finanziari che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza

Sezione III: **OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA**

1. Informazioni da fornire ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza
2. Informazioni da fornire in caso di cessione di crediti in sofferenza

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte Prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 1 – Disposizioni di carattere generale

Capitolo 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Parte Prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 1 – Disposizioni di carattere generale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

Capitolo 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

I gestori di crediti in sofferenza sono oggetto di una disciplina europea di armonizzazione che trova fonte nella Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 (*Secondary Market Directive*, di seguito SMD), che, nell'ambito dell'Action Plan della Commissione europea sulla riduzione dei crediti deteriorati, mira a promuovere lo sviluppo di un mercato secondario europeo dei crediti deteriorati più competitivo, efficiente e trasparente.

La Direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. [...] che ha modificato il TUB introducendo il nuovo Capo II del Titolo V.

La Parte Prima della presente Circolare, in attuazione del Capo II del Titolo V del TUB, disciplina l'accesso al mercato, la struttura, l'operatività transfrontaliera, il governo societario e il sistema dei controlli interni dei gestori di crediti in sofferenza, nonché alcuni obblighi informativi facenti capo a questi ultimi; prevede inoltre le condizioni al ricorrere delle quali gli intermediari finanziari iscritti nell'albo indicato all'art. 106 del TUB possono richiedere l'autorizzazione come gestori di crediti in sofferenza, introducendo specifiche previsioni di raccordo con la disciplina settoriale ad essi applicabile.

2. Fonti normative

I gestori di crediti in sofferenza sono regolati:

- dalla Direttiva (UE) 2021/2167, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (“direttiva SMD”);
- dal decreto legislativo [...] che ha modificato il TUB;
- dal Capo II del Titolo V decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, TUB) e successive modifiche;
- dal Titolo VI del TUB;

La materia è inoltre direttamente regolata dai seguenti regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione in materia di:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte Prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 1 – Disposizioni di carattere generale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2021/2167 (SMD).

Rilevano inoltre i seguenti provvedimenti:

- Orientamenti sull'istituzione e tenuta di un elenco o registro nazionale di tutti i gestori di crediti che sono autorizzati a prestare servizi all'interno degli Stati membri, compresi i gestori di crediti che prestano servizi su base transfrontaliera a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della SMD (EBA/GL/2024/02), emanati dall'EBA il 5 marzo 2024;
- Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che detta disposizioni di attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V, VI, e VI-bis del TUB in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario e successive modifiche;
- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che detta disposizioni in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, e successive modifiche;
- Legge 30 aprile 1999, n. 130, che detta disposizioni sulla cartolarizzazione di crediti;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021, Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012 recante le "Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa" e successive modifiche;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari, e successive modifiche;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 5 maggio 2021 recante le "Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti";
- Provvedimento della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021 recante le "Disposizioni sulle informazioni e i documenti da trasmettere per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni qualificate in banche, intermediari ex art. 106 del TUB, IMEL, IP, SGR, SICAV e SICAF";
- Provvedimento della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 recante le "Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche ed altri intermediari".

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si intende per:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte Prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 1 – Disposizioni di carattere generale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- *“crediti in sofferenza”*: il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese;
- *“gestione di crediti in sofferenza”*: lo svolgimento di una o più delle seguenti attività in relazione a crediti in sofferenza:
 - 1) la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore;
 - 2) la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall’acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106 del TUB; a tali fini non costituiscono attività di concessione di finanziamenti l’estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento. Non rientra nel presente punto 2) l’attività svolta da intermediari del credito come definiti dagli articoli 120-quinquies, comma 1, lettera g), e 121, comma 1, lettera h) del TUB;
 - 3) la gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti in sofferenza, i gestori di crediti in sofferenza e i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza;
 - 4) l’informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto;
- *«gestori di crediti in sofferenza»*: le società iscritte nell’albo di cui all’articolo 114.5 che svolgono l’attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza;
- *«gestori di crediti dell’Unione europea»*: le imprese autorizzate ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia all’esercizio dell’attività di gestione di crediti per conto di acquirenti di crediti;
- *«acquirenti di crediti in sofferenza»*: la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza;
- *«Stato di origine del gestore di crediti»*: lo Stato dell’Unione europea in cui il gestore di crediti è stato autorizzato all’esercizio dell’attività;
- *«Stato di origine dell’acquirente di crediti in sofferenza»*: lo Stato dell’Unione europea in cui l’acquirente di crediti in sofferenza o, per gli acquirenti di crediti in sofferenza di Stati terzi, il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 114.3, comma 3, del TUB, ha la residenza, il domicilio o la sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato nel quale è situata la sua sede principale;
- *«Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza»*: lo Stato dell’Unione europea nel quale il gestore di crediti in sofferenza ha una succursale o presta attività di gestione di crediti in sofferenza, e, in ogni caso, dove ha domicilio il debitore ceduto;
- *«Stato in cui è stato concesso il credito»*: lo Stato dell’Unione europea nel quale il credito in sofferenza è stato concesso.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte Prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 1 – Disposizioni di carattere generale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le altre definizioni contenute nel TUB.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte Prima - Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 2 - Autorizzazione

Capitolo 2

AUTORIZZAZIONE

Capitolo 2

AUTORIZZAZIONE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUB prevede che l'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza sia riservato alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB e ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del presente Capitolo e iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ("gestori di crediti in sofferenza").

Le presenti disposizioni disciplinano: *i*) le condizioni e la procedura di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di gestione di crediti in sofferenza; *ii*) i casi di decadenza e di revoca della stessa autorizzazione.

Il procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza è finalizzato a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire che il gestore di crediti in sofferenza svolga l'attività di gestione dei crediti in sofferenza nel rispetto della disciplina prevista dal TUB, delle presenti disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni che disciplinano i diritti del creditore e di quelle applicabili in materia di tutela dei debitori. A tal fine, si richiede:

- a. l'adozione della forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
- b. la presenza della sede legale e della direzione generale nel territorio della Repubblica, all'interno del quale deve essere svolta almeno una parte dell'attività di riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dai debitori dei crediti in gestione;
- c. la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del TUB per i titolari di partecipazioni qualificate, secondo quanto previsto dall'articolo 114.13, commi 1 e 3, del TUB;
- d. il possesso da parte degli esponenti aziendali di requisiti di idoneità, secondo quanto previsto dall'articolo 114.13, comma 2, del TUB;
- e. la presentazione di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa (Sez. II), i dispositivi di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto dei principi generali previsti dall'articolo 114.8 del TUB, delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte Prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 2 - Autorizzazione

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

dei reclami, riservatezza, nonché delle leggi che disciplinano i diritti degli acquirenti dei crediti in sofferenza, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

- f. in caso di detenzione dei fondi dei debitori dei crediti in gestione, la presentazione della documentazione attestante l'adozione delle misure di tutela dei fondi del debitore previste nel Capitolo 4 "Attività esercitabili", secondo quanto previsto dall'art. 114.7 del TUB. I gestori di crediti in sofferenza che nell'esercizio dell'attività non intendono ricevere e detenere fondi dai debitori ne danno atto nell'istanza di autorizzazione;
- g. la limitazione dell'oggetto sociale all'attività di gestione di crediti in sofferenza di cui all'art. 114.1, comma 1, lett. b) del TUB e all'attività di recupero stragiudiziale dei crediti diversi da quelli indicati dall'art. 114.1, comma 1, lettera a), salva la possibilità di svolgere anche attività connesse o strumentali, nel rispetto delle condizioni indicate nel Capitolo 4, "Attività esercitabili".

Nella valutazione delle iniziative di costituzione la Banca d'Italia presta particolare attenzione ai profili relativi alla qualità dei partecipanti e all'idoneità degli esponenti, nonché ai presidi organizzativi per l'ordinato svolgimento dell'attività di gestione di crediti in sofferenza, la tutela dei debitori e il rispetto delle leggi che disciplinano i diritti degli acquirenti dei crediti in sofferenza, al fine di assicurare l'adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio dell'attività e la capacità dell'istante di garantire nel continuo il rispetto delle disposizioni ad esso applicabili.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando non risulti assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal Capo II, Titolo V del TUB e dalle presenti disposizioni attuative, delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, nonché delle leggi che disciplinano i diritti degli acquirenti dei crediti in sofferenza.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla Direttiva (UE) 2021/2167 del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE ("direttiva SMD");
- dal decreto legislativo [che modifica il TUB in attuazione della Direttiva]
- dai seguenti articoli del TUB:
 - o art. 114.1, comma 1, che prevede, tra l'altro, la definizione dell'attività di gestione di crediti in sofferenza;
 - o art. 114.2, che stabilisce l'ambito di applicazione della normativa relativa ai gestori di crediti in sofferenza;
 - o art. 114.3, che determina i soggetti che possono svolgere l'attività riservata di gestione di crediti in sofferenza e regola i rapporti tra acquirente e gestore di crediti in sofferenza;
 - o art. 114.5, che prevede l'albo dei gestori di crediti in sofferenza;
 - o art. 114.6, che stabilisce le condizioni per l'autorizzazione dei gestori di crediti in sofferenza;
 - o art. 114.7, che stabilisce le condizioni per la detenzione dei fondi dei debitori da parte dei gestori di crediti in sofferenza;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte Prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 2 - Autorizzazione

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- art. 114.8, che stabilisce i principi generali cui devono conformarsi i gestori di crediti in sofferenza nei rapporti con i debitori;
- art. 114.13, che richiama gli altri articoli del TUB applicabili ai gestori di crediti in sofferenza, tra cui alcune norme degli articoli 25 e 26 in materia di requisiti dei partecipanti qualificati e degli esponenti aziendali;
- art. 114.14, che prevede l'adozione da parte dei gestori di crediti in sofferenza di procedure per la gestione dei reclami presentati dai debitori ⁽¹⁾.

Vengono altresì in rilievo:

- il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante l'Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.
- gli Orientamenti EBA sull'istituzione e la tenuta degli elenchi o dei registri nazionali dei gestori di crediti ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 (EBA/GL/2024/02).
- gli Orientamenti EBA sulla valutazione dell'esperienza e delle conoscenze sufficienti dell'organo di direzione o di amministrazione dei gestori di crediti, nel suo complesso, ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 (EBA/GL/2023/09).

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ⁽²⁾.

3. Definizioni

Ai fini del presente Capitolo si intende per:

- “*esponenti aziendali*”: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il gestore di crediti in sofferenza;
- “*stretti legami*”: i rapporti tra un gestore di crediti in sofferenza e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla il gestore di crediti in sofferenza; 2) è controllato dal gestore di crediti in sofferenza; 3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla il gestore di crediti in sofferenza; 4) partecipa al capitale del gestore di crediti in sofferenza in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) è partecipato dal gestore di crediti in sofferenza in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto.

⁽¹⁾ Cfr. Sezione XI, paragrafo n. 3, del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari, e successive modifiche, relativo alle procedure di gestione dei reclami.

⁽²⁾ Cfr. [Regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021](#) recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Parte Prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 2 - Autorizzazione

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono promuovere iniziative per la costituzione di nuovi gestori di crediti in sofferenza;
- alle società già esistenti che intendono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza modificando l'oggetto sociale;
- agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, qualora gli stessi intendano esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia, secondo quanto previsto dall'art. 114.2, comma 1, lett. c).

Non è soggetto alla preventiva autorizzazione da parte della Banca d'Italia prevista dal presente Capitolo l'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza da parte di:

- gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del medesimo decreto da essi gestiti, con riferimento ai crediti concessi o acquistati dai predetti organismi di investimento collettivo del risparmio;
- banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati;
- intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, anche con riferimento ai crediti dagli stessi concessi o acquistati, se l'attività è esercitata in Italia;

Non è altresì soggetto alla preventiva autorizzazione da parte della Banca d'Italia prevista dal presente Capitolo l'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando l'acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402.

È altresì esclusa dall'ambito di applicazione del presente Capitolo l'attività di gestione di crediti in sofferenza esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali e fermo restando il possesso della licenza eventualmente necessaria per lo svolgimento della o delle attività esternalizzate, per conto di: a) gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) banche; c) intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130; d) gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB e delle presenti Disposizioni⁽³⁾.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

⁽³⁾ Inclusa l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti svolta, sulla base di un contratto di esternalizzazione, da parte di società titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 931, n. 773, per conto dei soggetti sopra menzionati.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte Prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 2 - Autorizzazione

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- *autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza per società di nuova costituzione, per le società già esistenti e per gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB che intendono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia (termine: 90 giorni);*
- *revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza (termine: 90 giorni);*
- *decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza (termine: 60 giorni).*

SEZIONE II

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

1. Contenuto del documento

Gli amministratori predispongono un programma per l'attività iniziale relativa alla gestione di crediti in sofferenza.

Il documento è redatto avendo riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa del gestore di crediti in sofferenza, nonché alla natura specifica dell'attività svolta ("principio di proporzionalità").

Il documento contiene almeno le seguenti informazioni.

I - Descrizione delle linee di sviluppo dell'operatività

Il documento indica gli obiettivi di sviluppo, le attività programmate e le strategie funzionali alla loro realizzazione.

In particolare, descrive:

- le finalità e gli obiettivi di sviluppo dell'iniziativa ("*mission e obiettivi aziendali*");
- le caratteristiche dell'attività di riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dal debitore, nonché, ove previste, delle attività di rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore - nei limiti in cui questa attività non costituisca attività di concessione di finanziamenti - di gestione degli eventuali reclami, di ricezione e detenzione dei fondi dai debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti e delle altre attività connesse e strumentali che intende svolgere; tipologia e nazionalità dei debitori ceduti e degli acquirenti di crediti in sofferenza per conto dei quali l'attività viene esercitata; caratteristiche dei portafogli di crediti che si prevede di gestire (es. crediti assistiti da garanzia) ("*attività*"); le medesime informazioni sono fornite distintamente anche con riferimento all'attività di recupero stragiudiziale dei crediti in sofferenza acquistati dallo stesso gestore, nonché dei crediti diversi da quelli in sofferenza, ove prevista;
- l'area geografica e il mercato in cui il gestore di crediti in sofferenza intende operare, nonché il posizionamento sul mercato, incluse le quote di mercato attese ("*mercato di riferimento e posizionamento*");

II - Relazione previsionale sui profili tecnici e di adeguatezza reddituale e finanziaria

Con riferimento a ciascuno dei primi tre esercizi, il documento contiene:

- le previsioni sull'andamento dei volumi di attività e dei relativi recuperi attesi, articolate – ove rilevante – per aree geografiche/mercati, tipologia di attività (es.: riscossione o recupero crediti, e ove previste, rinegoziazione, gestione dei reclami, ricezione e detenzione di fondi

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 2 - Autorizzazione

Sezione II – Programma di attività

dai debitori), classi di clientela e caratteristiche dei portafogli di crediti gestiti (es. crediti assistiti da garanzia, tipologia della garanzia);

- l'evoluzione qualitativa e quantitativa dei portafogli di crediti gestiti e le relative previsioni di svalutazione, tenuto conto della rischiosità media delle aree geografiche/mercati di riferimento, delle classi di clientela servite e delle caratteristiche dei portafogli di crediti gestiti;
- la struttura e lo sviluppo di costi e ricavi;
- i costi relativi a eventuali commissioni passive da riconoscere a soggetti cui esternalizzano parte dell'attività e la politica di determinazione dei prezzi per le attività svolte (*"politica di pricing"*);
- gli investimenti programmati e le relative coperture finanziarie;
- i prospetti previsionali relativi allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario redatti secondo i principi contabili applicabili. Per i gestori di crediti in sofferenza che ricevono e detengono fondi dei debitori, i prospetti previsionali relativi allo stato patrimoniale devono distinguere chiaramente la liquidità del gestore di crediti in sofferenza da quella dei debitori, detenuta ai fini del trasferimento agli acquirenti dei crediti in sofferenza;
- la stima del fabbisogno reddituale e finanziario a fronte dei rischi rilevanti in relazione all'attività svolta.

Il documento prefigura anche scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate e descrive i relativi impatti reddituali e finanziari.

III - Relazione sulla struttura organizzativa

Il documento contiene una relazione sulla struttura organizzativa del gestore di crediti in sofferenza, sulla base dello schema previsto nel Capitolo 10 (cfr. Allegato A "Schema della relazione sulla struttura organizzativa").

La relazione sulla struttura organizzativa presentata in sede di istanza di autorizzazione deve in ogni caso contenere le seguenti informazioni:

- la descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno, comprese le procedure contabili e di gestione del rischio, che assicurano l'ordinato svolgimento dell'attività di gestione di crediti in sofferenza e delle altre attività svolte in conformità all'art. 114.3, comma 1 del TUB, il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela del debitore e delle leggi che disciplinano i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito e del regolamento (UE) 2016/679;
- la descrizione della politica adottata dalla società per garantire il rispetto delle norme in materia di tutela e il corretto e diligente trattamento dei debitori, anche tenendo conto della loro situazione finanziaria e, se del caso, della necessità di deferire tali debitori a servizi di consulenza sul debito o ai servizi sociali;
- la descrizione delle procedure interne che assicurano la registrazione e il trattamento dei reclami del debitore;

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 2 - Autorizzazione

Sezione II – Programma di attività

- la descrizione delle misure adottate per gestire i fondi ricevuti dalla clientela nel rispetto delle disposizioni indicate nella Sezione III.

2. Valutazioni della Banca d'Italia

La Banca d'Italia valuta il programma di attività anche nell'ottica di assicurare che il gestore di crediti in sofferenza sia in grado di garantire nel continuo l'ordinato svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa applicabile e può richiedere le modifiche a ciò necessarie.

A tal fine, valuta, tra l'altro:

- la coerenza delle informazioni contenute e l'attendibilità delle previsioni formulate;
- l'adeguatezza del programma per assicurare condizioni di equilibrio reddituale e finanziario del gestore di crediti in sofferenza per l'arco temporale di riferimento. A questo fine la Banca d'Italia può altresì chiedere lo svolgimento di analisi di scenario;
- la coerenza della pianificazione strategica e la sostenibilità dei piani di sviluppo dell'attività anche rispetto al mercato di riferimento;
- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni (cfr. Capitolo 5) anche tenuto conto dell'esistenza di accordi di esternalizzazione di una o più attività di gestione di crediti in sofferenza o di compiti delle funzioni aziendali di controllo;
- l'adeguatezza dei presidi organizzativi adottati per assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei debitori e il corretto e diligente trattamento degli stessi, anche tenendo conto della loro situazione finanziaria, ivi comprese le procedure per la registrazione e il trattamento dei reclami.

Nelle proprie valutazioni, la Banca d'Italia riserva particolare attenzione a che l'iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo e commerciale, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attività svolta, anche in relazione alle caratteristiche dei crediti gestiti.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 2 - Autorizzazione

Sezione III – Detenzione dei fondi dei debitori

SEZIONE III

DETEZIONE DEI FONDI DEI DEBITORI

I soggetti che presentano istanza per l'autorizzazione come gestori di crediti in sofferenza e che intendono ricevere e detenere fondi dei debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti dei crediti in sofferenza adottano i presidi organizzativi in materia di tutela dei fondi dei debitori previsti nel Capitolo 4, Sezione IV "Requisiti in materia di tutela dei fondi dei debitori".

A tal fine, aprono un conto corrente separato presso una banca in cui accreditano i fondi ricevuti dai debitori di crediti in sofferenza ⁽¹⁾. I gestori di crediti in sofferenza forniscono, nell'ambito del procedimento di autorizzazione, prova dell'apertura del conto dedicato. Tali fondi, prima del trasferimento a ciascun acquirente di crediti in sofferenza, costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello del gestore di crediti in sofferenza, secondo quanto previsto dall'art. 114.7 del TUB. Il conto può essere utilizzato unicamente per le suddette operazioni; nessun'altra operazione sul conto è consentita.

I soggetti che non intendono ricevere e detenere fondi dei debitori ne danno espressa indicazione nella domanda di autorizzazione. In questo caso nella relazione sulla struttura organizzativa i gestori di crediti in sofferenza forniscono informazioni sui meccanismi in base ai quali le somme incassate vengono trasferite ai rispettivi acquirenti di crediti in sofferenza.

⁽¹⁾ I fondi ricevuti dai debitori che non siano trasferiti a ciascun acquirente dei crediti in sofferenza sono accreditati sul conto corrente separato al più tardi entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione.

SEZIONE IV

PARTECIPANTI AL CAPITALE

1. Partecipazioni

I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate in un gestore di crediti in sofferenza devono possedere i requisiti di onorabilità e soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 25 TUB e dalle relative disposizioni di attuazione ⁽¹⁾, secondo quanto previsto dall'art. 114.13, commi 1 e 3, del TUB.

La Banca d'Italia valuta tali soggetti sulla base dei criteri indicati nel Provvedimento del 26 luglio 2022 "Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari", richiamato nel Capitolo 3.

La Banca d'Italia può inoltre valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengano una partecipazione, anche non qualificata, nel gestore di crediti in sofferenza.

La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e può avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche italiane o estere.

Ai fini della comprova dei requisiti in capo ai partecipanti al capitale del gestore di crediti in sofferenza e della relativa documentazione, si rinvia al Capitolo 3. Per l'adempimento degli altri obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia, si rinvia a quanto disposto nel Capitolo 8.

2. Strutture di gruppo

La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo di appartenenza del gestore di crediti in sofferenza non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sullo stesso.

A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto sia dell'articolazione del gruppo sia dell'idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire che il gestore di crediti in sofferenza svolga l'attività in modo ordinato e nel rispetto delle disposizioni ad esso applicabili. Qualora il gestore di crediti in sofferenza appartenga a un gruppo che comprende società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in questi paesi siano tali da consentire l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza sul gestore di crediti in sofferenza.

⁽¹⁾ Qualora il partecipante sia una persona giuridica, la verifica dei requisiti e dei criteri è effettuata in capo ai soggetti individuati nella disciplina di attuazione dell'articolo 25 del TUB .

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 2 - Autorizzazione

Sezione V – Autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza per le società di nuova costituzione

SEZIONE V

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE

1. Domanda di autorizzazione

I promotori, prima della stipula dell'atto costitutivo, informano la Banca d'Italia della propria iniziativa, illustrandone le caratteristiche. Sin dal momento dell'avvio dell'iniziativa, possono essere richiesti alla Banca d'Italia chiarimenti di carattere normativo per dar corso ai progetti di costituzione di nuovi gestori di crediti in sofferenza.

Nell'atto costitutivo i soci indicano il sistema di amministrazione e controllo adottato e nominano i membri degli organi aziendali del gestore di crediti in sofferenza ⁽¹⁾. Il capitale sociale, interamente versato, deve essere di ammontare non inferiore a quello minimo stabilito dal codice civile.

Prima della presentazione della domanda di autorizzazione, gli esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di idoneità, secondo quanto previsto dall'art. 114.13, comma 2 del TUB. La documentazione viene esaminata dall'organo amministrativo con le modalità indicate nel Capitolo 3.

Dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, l'organo di amministrazione delibera la presentazione alla Banca d'Italia della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza. Il rilascio dell'autorizzazione è condizione per l'iscrizione del gestore di crediti in sofferenza nel registro delle imprese.

L'istanza a firma del legale rappresentante è inviata via pec al Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, Divisione Costituzioni banche e altri intermediari (riv@pec.bancaditalia.it).

Alla domanda sono allegati:

- a. l'atto costitutivo e lo statuto sociale (2);
- b. il programma di attività, come previsto dalla Sez. II;
- c. per i gestori che ricevono e detengono fondi dei debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti in sofferenza, la documentazione attestante l'adozione delle misure di tutela dei fondi del debitore previste nel Capitolo 4. A tale riguardo, è allegata l'attestazione relativa all'apertura del conto corrente separato, previsto dalla Sez. III;
- d. l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale del gestore di crediti in sofferenza, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali. Per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;

⁽¹⁾ Al fine di semplificare l'iter procedurale, potrà essere valutata l'opportunità che nell'atto costitutivo venga conferita all'organo di amministrazione o al presidente del medesimo la delega per apportare le modifiche all'atto stesso eventualmente richieste dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione.

⁽²⁾ Nell'atto costitutivo deve essere indicata la direzione generale, precisando se distinta dalla sede legale, con il relativo indirizzo.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 2 - Autorizzazione

Sezione V – Autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza per le società di nuova costituzione

- e. l'elenco nominativo di tutti i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, con indicazione delle generalità complete;
- f. la documentazione indicata nella Sez. IV per la verifica dei requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza dei soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nel gestore di crediti in sofferenza;
- g. l'attestazione del versamento del capitale sociale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
- h. informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale del gestore di crediti in sofferenza;
- i. la descrizione del gruppo societario di appartenenza;
- j. il verbale della riunione nel corso della quale l'organo competente ha verificato il possesso dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali ⁽³⁾;
- k. informazioni relative ai contratti di esternalizzazione, sottoscritti o in via di sottoscrizione, di attività di gestione di crediti in sofferenza, secondo quanto previsto dal Capitolo 5.

La documentazione indicata alle lett. f), h) e j), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione. La società informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute nelle attestazioni di cui ai citati punti.

2. Istruttoria e valutazioni della Banca d'Italia

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza se verifica l'esistenza delle condizioni atte a garantire, tra l'altro, l'ordinato svolgimento dell'attività di gestione di crediti in sofferenza nel rispetto delle norme alla stessa applicabili.

A tal fine, la Banca d'Italia verifica la sussistenza dei seguenti presupposti:

- a. l'adozione della forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
- b. la presenza della sede legale e della direzione generale nel territorio della Repubblica, all'interno del quale deve essere svolta almeno una parte dell'attività di riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dai debitori dei crediti in gestione (4);

⁽³⁾ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 4.5.2021 recante Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti.

⁽⁴⁾ Per il rilascio dell'autorizzazione si richiede che il gestore di crediti in sofferenza svolga almeno l'attività di riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dal debitore ceduto, prevista dall'art. 114.1, comma 1, lett. a), TUB, da sola o congiuntamente alle attività previste dall'art. 114.1, comma 1, lettera b) punti 2), 3) e 4). Di conseguenza, i soggetti diversi dagli intermediari vigilati che intendono svolgere l'attività indicate all'art. 114.1, comma 1, lettera b) punti 2), 3) e 4) con riguardo a crediti in sofferenza come definiti dalle presenti disposizioni, chiedono l'autorizzazione come gestore di crediti in sofferenza e svolgono le richiamate attività congiuntamente a quella di riscossione e recupero dei pagamenti. Resta ferma la possibilità per i gestori di crediti in sofferenza di esternalizzare le attività indicate all'art. 114.1, comma 1, lettera b) punti 2), 3) e 4) con riguardo a crediti in sofferenza come definiti dalle presenti disposizioni.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 2 - Autorizzazione

Sezione V – Autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza per le società di nuova costituzione

- c. la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del TUB per i titolari di partecipazioni qualificate, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114.13, commi 1 e 3 del TUB;
- d. il possesso da parte degli esponenti aziendali di requisiti di idoneità, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114.13, comma 2 del TUB;
- e. la presentazione di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami, nonché delle leggi che disciplinano i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito e del regolamento (UE) 2016/679. (Sez. II);
- f. in caso di detenzione dei fondi dei debitori dei crediti in gestione, la presentazione della documentazione attestante l'adozione delle misure di tutela dei fondi del debitore previste nel Capitolo 4, Sezione IV, tra cui l'apertura del conto corrente separato, come previsto dalla Sez. III;
- g. la limitazione dell'oggetto sociale alle sole attività di: (i) gestione di crediti in sofferenza di cui all'art. 114.1, comma 1, lett. b) del TUB e (ii) dell'attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati nella lettera a) dell'articolo 114.1 del TUB; oltre, se del caso, alle attività connesse o strumentali come previsto dalle presenti disposizioni (art. 114.3, comma 1, del TUB);

Inoltre, la Banca d'Italia valuta:

- a. il programma di attività del gestore di crediti in sofferenza verificando che sia assicurato l'ordinato svolgimento dell'attività (cfr. Sez. II);
- b. la qualità di coloro che detengono una partecipazione qualificata e l'idoneità del gruppo di appartenenza del gestore di crediti in sofferenza a garantire che il gestore svolga l'attività in modo ordinato e nel rispetto delle disposizioni ad esso applicabili (cfr. Sez. IV);
- c. l'insussistenza di impedimenti all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza con riferimento:
 - o al gruppo di appartenenza del gestore di crediti in sofferenza;
 - o a eventuali stretti legami tra il gestore di crediti in sofferenza, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti.

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 1 della presente Sezione.

La Banca d'Italia può chiedere alla società di adottare gli interventi di modifica al programma di attività necessari per assicurare che le linee di sviluppo dell'operatività siano compatibili con l'ordinato svolgimento della stessa nel rispetto delle previsioni che disciplinano i diritti degli acquirenti di crediti in sofferenza e di tutela dei debitori ceduti.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia può fornire indicazioni affinché le linee di sviluppo dell'operatività assicurino il rispetto delle disposizioni normative applicabili e le esigenze informative di vigilanza.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 2 - Autorizzazione

Sezione V – Autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza per le società di nuova costituzione

3. Esiti del procedimento

In base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione e tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività di gestione di crediti in sofferenza da parte del gestore di crediti in sofferenza nel rispetto della disciplina ad essa applicabile, la Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione entro 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa o, se la domanda è considerata incompleta, dalla data di ricevimento delle informazioni richieste.

La Banca d'Italia valuta se la domanda è completa e, se la domanda è considerata incompleta, richiede le informazioni integrative ritenute necessarie entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione ⁽⁵⁾.

4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti

Il gestore di crediti in sofferenza inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese. A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive il gestore di crediti in sofferenza nell'albo di cui all'art. 114.5 del TUB, comunicando il codice identificativo.

Il gestore di crediti in sofferenza è tenuto ad aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela secondo quanto previsto dall'art. 128-bis TUB.

Il gestore di crediti in sofferenza comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operatività entro 12 mesi dall'iscrizione all'albo.

Il gestore di crediti in sofferenza comunica altresì alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo. La comunicazione è effettuata entro il termine di 10 giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche stesse.

5. Cancellazione dall'albo

La Banca d'Italia procede alla cancellazione del gestore di crediti in sofferenza dal relativo albo nei casi in cui sia revocata l'autorizzazione nonché a seguito della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione medesima (cfr. Sez. VIII).

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione dall'albo dei gestori di crediti in sofferenza nelle ipotesi di modifica dell'oggetto sociale. In tali casi, l'istanza di cancellazione è inoltrata alla Banca d'Italia a cura dei liquidatori ovvero della società interessata entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese.

⁽⁵⁾ Il termine fa riferimento alle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del Regolamento sui procedimenti amministrativi del 10 agosto 2021.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 2 - Autorizzazione

Sezione VI – Autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza per le società già esistenti

SEZIONE VI

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione

Le società già esistenti che intendono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza adottano la delibera con la quale viene modificato l'oggetto sociale e sono apportate le altre modifiche statutarie necessarie.

La domanda di autorizzazione all'attività è inviata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga effettuata l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle medesime condizioni stabilite per le società di nuova costituzione (Sez. V). Le società già esistenti possono omettere l'invio dei documenti di cui ai punti g) e h) del par.1 della Sez. V ed esibire i certificati camerali attestanti il capitale sociale sottoscritto e versato. Su tali documenti è richiesta l'attestazione dell'organo di controllo.

Per ciò che concerne l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti nonché la disciplina della decadenza e revoca dell'autorizzazione si rinvia alle disposizioni di cui alla Sez. V e VIII.

2. Programma di attività

Nel programma di attività, oltre a quanto previsto alla Sez. II, la società indica:

- le attività svolte in precedenza, allegando i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- le iniziative che intende adottare - e i relativi tempi di attuazione - per adeguare le risorse umane e tecniche all'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza.

La Banca d'Italia, nell'ambito delle valutazioni inerenti al programma di attività, accerta che le attività che la società intende svolgere non violino le riserve di attività previste dalla legge e può chiedere la dismissione di determinati settori di attività o limitarne l'articolazione territoriale. Nelle proprie valutazioni la Banca d'Italia riserva particolare attenzione alle attività svolte in precedenza e ai risultati economici conseguiti.

3. Accertamento della funzionalità della struttura aziendale e altre verifiche

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia può disporre una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere una perizia a soggetti terzi.

Nel caso in cui la Banca d'Italia richieda una perizia, dalla relativa relazione devono risultare la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo contabile e del sistema dei controlli interni della società e della capacità di corrispondere alle esigenze informative di vigilanza.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 2 - Autorizzazione

Sezione VI – Autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza per le società già esistenti

La Banca d'Italia, con riferimento al tipo di attività svolto dalla società, si riserva di indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 2 - Autorizzazione

Sezione VII – Autorizzazione degli intermediari finanziari che intendono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione Europea diversi dall'Italia

SEZIONE VII

AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI CHE INTENDONO ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA IN STATI DELL'UNIONE EUROPEA DIVERSI DALL'ITALIA

1. Procedura di autorizzazione

Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB che intendono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione Europea diversi dall'Italia richiedono l'autorizzazione prevista dall'articolo 114.6, comma 5, del TUB, secondo quanto previsto dall'art. 114.2, comma 1, lett. c) del TUB.

La domanda di autorizzazione, a firma del legale rappresentante, può essere presentata anche contestualmente a quella di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del TUB (1).

Tali intermediari adottano la delibera con la quale viene modificato l'oggetto sociale e sono apportate le altre modifiche statutarie necessarie. La domanda di autorizzazione all'attività è inviata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga effettuata l'iscrizione nel registro delle imprese.

Nella delibera sono analiticamente indicate le valutazioni effettuate dall'intermediario in ordine all'economicità dell'iniziativa, con particolare riguardo all'analisi dei costi che l'azienda dovrà sostenere per svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione Europea diversi dall'Italia.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle medesime condizioni stabilite per le società di nuova costituzione (Sez. V). Gli intermediari finanziari di cui alla presente Sezione possono omettere l'invio dei documenti di cui ai punti g) e h) del par.1 della Sez. V ed esibire i certificati camerali attestanti il capitale sociale sottoscritto e versato. Su tali documenti è richiesta l'attestazione dell'organo di controllo.

Con riferimento alle informazioni di cui ai punti d), e), f), j) e k) del par. 1 della Sez. V, gli intermediari finanziari:

- i) forniscono le richiamate informazioni soltanto nella misura in cui esse hanno subito modifiche rispetto a quelle in possesso della Banca d'Italia;
- ii) producono una dichiarazione in cui attestano che tutte o alcune delle richiamate informazioni non sono cambiate, che sono riferibili anche all'istanza di autorizzazione all'attività di gestione di crediti in sofferenza e che quindi non è necessario aggiornarle.

(1) In tal caso, si applica la disciplina dei procedimenti amministrativi connessi (cfr. art. 14 del [Regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021](#) recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 2 - Autorizzazione

Sezione VII – Autorizzazione degli intermediari finanziari che intendono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione Europea diversi dall'Italia

Per ciò che concerne l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti nonché la disciplina della decadenza e revoca dell'autorizzazione per l'attività di gestione di crediti in sofferenza si rinvia alle disposizioni di cui alla Sez. V e VIII. La decadenza o revoca dell'autorizzazione per l'attività di gestione di crediti in sofferenza non comporta la cancellazione dall'albo previsto dall'articolo 106 del TUB e non trovano applicazione le disposizioni in materia di liquidazione.

2. Programma di attività

Nel programma di attività, oltre a quanto previsto alla Sez. II, la società indica:

- le attività svolte in precedenza, allegando anche i bilanci degli ultimi tre esercizi nel caso in cui l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza sia presentata contestualmente a quella di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del TUB;
- le iniziative che intende adottare - e i relativi tempi di attuazione - per adeguare le risorse umane e tecniche all'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione Europea diversi dall'Italia;
- le informazioni previste nella Relazione previsionale sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale prevista dalla Circolare 288 (Titolo 1, Capitolo 1, Sezione III) integrate per tenere conto delle attività di gestione di crediti in sofferenza e dell'eventuale esercizio di attività connesse e strumentali ad essa. La disciplina prudenziale prevista nelle "Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari" iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del TUB si applica a tutta l'attività aziendale, compresa la gestione dei crediti in sofferenza.

La Banca d'Italia, nell'ambito delle valutazioni inerenti al programma di attività, riserva particolare attenzione alle attività svolte in precedenza e ai risultati economici conseguiti.

Ai fini della valutazione dell'istanza, la Banca d'Italia tiene conto dell'idoneità della struttura tecnico-organizzativa aziendale ad assicurare il rispetto della disciplina relativa alla gestione di crediti in sofferenza e l'ordinato svolgimento dell'attività, anche ai fini della sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario nel suo complesso.

SEZIONE VIII

DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Decadenza e revoca dall'autorizzazione

Il gestore di crediti in sofferenza decade dall'autorizzazione rilasciata se:

- rinuncia espressamente all'autorizzazione entro 12 mesi dal rilascio della stessa e comunque prima di aver avviato l'operatività;
- non si avvale dell'autorizzazione entro 12 mesi dalla data del suo rilascio.

In presenza di giustificati motivi, su richiesta del gestore di crediti in sofferenza interessato presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, può essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 6 mesi.

Intervenuta la decadenza, la Banca d'Italia, senza ulteriori formalità, cancella il gestore di crediti in sofferenza dal relativo albo. Il gestore di crediti in sofferenza provvede alla modifica dell'oggetto sociale.

Fermi restando i casi di revoca di cui all'art. 113-ter del TUB, la Banca d'Italia revoca l'autorizzazione a un gestore di crediti in sofferenza e lo cancella dall'albo quando il gestore di crediti in sofferenza:

- non soddisfa più le condizioni previste per la concessione dell'autorizzazione previste nel presente Capitolo;
- ha cessato la prestazione dell'attività per un periodo continuativo superiore a 12 mesi;
- ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con altro mezzo irregolare;

Il gestore di crediti in sofferenza modifica l'oggetto sociale oppure dispone la liquidazione.

La revoca dell'autorizzazione è invece effettuata secondo le modalità di cui all'art. 113-ter del TUB qualora:

- vi siano fondi dei debitori detenuti nel conto corrente separato, soggetti ai requisiti di tutela previsti dal Capitolo 4, Sez. IV;
- il gestore di crediti in sofferenza commetta violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, incluse quelle poste a tutela dei consumatori, applicabili nello Stato membro ospitante e nello Stato membro in cui il credito è stato concesso

La Banca d'Italia informa tempestivamente della revoca l'autorità dello Stato membro ospitante e dello Stato membro in cui il credito è stato concesso se diversa.

SEZIONE IX

ALBO DEI GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA

1. Premessa

L'albo dei gestori di crediti in sofferenza contiene l'elenco dei gestori di crediti in sofferenza italiani e delle succursali italiane di gestori di crediti aventi sede in altri Stati dell'Unione europea. L'iscrizione all'albo attesta che il soggetto è autorizzato all'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza e che, conseguentemente, è sottoposto alla normativa e ai relativi controlli di vigilanza.

Le informazioni contenute nell'albo sono divulgabili al pubblico, che ha facoltà di richiedere alla Banca d'Italia qualunque dato anagrafico in essi contenuto. I soggetti iscritti agli albi, inoltre, possono richiedere alla Banca d'Italia attestazioni aventi ad oggetto informazioni risultanti dagli albi medesimi. Assumono, quindi, particolare rilievo la qualità e la tempestività delle informazioni che i soggetti iscritti comunicano alla Banca d'Italia ai fini degli adempimenti connessi alla tenuta degli albi.

2. Fonti normative

La materia è regolata dall'articolo dall'art. 114.5 del TUB.

Vengono inoltre in rilievo gli Orientamenti dell'EBA previsti ai sensi dell'art. 9 della direttiva SMD, sull'istituzione e la tenuta degli elenchi o dei registri nazionali dei gestori di crediti ai sensi della SMD.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *accertamento d'ufficio delle condizioni di aggiornamento dell'albo dei gestori di crediti in sofferenza ai sensi dell'art. 114.5, co. 1, TUB (Sez. II, par. 3; termine: 90 giorni)*

4. Destinatari

Le presenti disposizioni si applicano ai gestori di crediti in sofferenza italiani e alle succursali in Italia di gestori di crediti in sofferenza aventi sede in altri Stati dell'Unione europea.

5. Albo dei gestori di crediti in sofferenza

L'albo dei gestori di crediti in sofferenza contiene le informazioni previste dagli Orientamenti dell'EBA sull'istituzione e la tenuta degli elenchi o dei registri nazionali dei gestori di crediti ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 (EBA/GL/2024/02).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 2 - Autorizzazione

Sezione IX – Albo dei gestori di crediti in sofferenza

L'iscrizione dei gestori di crediti in sofferenza italiani avviene alla conclusione della procedura prevista per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia. Successivamente i gestori di crediti in sofferenza comunicano alla Banca d'Italia l'avvio dell'operatività.

L'iscrizione delle succursali di gestori di crediti aventi sede in altri Stati dell'Unione europea avviene successivamente alla comunicazione alla Banca d'Italia della data di avvio dell'operatività.

I gestori di crediti in sofferenza italiani e i gestori di crediti aventi sede in altri Stati dell'Unione Europea comunicano alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo. La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente.

Per la tenuta e l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'albo si applica quanto previsto Orientamenti dell'EBA sull'istituzione e la tenuta degli elenchi o dei registri nazionali dei gestori di crediti ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 (EBA/GL/2024/02).

Capitolo 3

PARTECIPANTI AL CAPITALE E ESPONENTI AZIENDALI

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER I GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 3 – Partecipanti al capitale e esponenti aziendali

Sezione I – Partecipanti al capitale

Capitolo 3

PARTECIPANTI AL CAPITALE E ESPONENTI AZIENDALI

SEZIONE I

PARTECIPANTI AL CAPITALE

Ai sensi dell'articolo 114.13 del TUB, che richiama gli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23 e 24 del TUB, sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia i soggetti che – da soli o di concerto – intendono acquisire direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni qualificate nel capitale di gestori di crediti in sofferenza.

All'acquisizione, diretta o indiretta, di partecipazioni qualificate nel capitale di gestori di crediti in sofferenza si applica quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 “Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari” e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021 “Disposizioni in materia di informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata”.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER I GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 3 – Partecipanti al capitale e esponenti aziendali

Sezione II – Esponenti aziendali

SEZIONE II

ESPONENTI AZIENDALI

Gli esponenti aziendali del gestore di crediti in sofferenza devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, a questo fine, devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità e soddisfare criteri di competenza e correttezza, secondo quanto previsto dall'art. 114.13, comma 2, del TUB, che prevede che ad essi si applica quanto previsto dall'articolo 26, commi 3, lettere a), b), limitatamente ai requisiti di professionalità, c), d) ed f), 5 e 6.

Ai fini della valutazione dell'idoneità degli esponenti aziendali si applica, per quanto compatibile, quanto disposto dalla Sezione I, dalla Sezione II, paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 2, 3.1, 5, 6 e dalla Sezione III, paragrafo 1.2, del Provvedimento della Banca d'Italia del 5 maggio 2021 "Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti".

Capitolo 4

ATTIVITÀ ESERCITABILI

Capitolo 4

ATTIVITA' ESERCITABILI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il presente Capitolo indica le attività esercitabili dai gestori di crediti in sofferenza, in linea con quanto previsto nel Capo II del Titolo V del TUB.

In particolare, la Sez. II richiama le attività esercitabili dai gestori di crediti in sofferenza e le altre attività loro consentite dalla legge, fermo restando che, salvo ove diversamente specificato, per tali soggetti l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza rappresenta l'attività principale.

La Sez. III disciplina le attività connesse e strumentali che gli stessi gestori di crediti in sofferenza possono svolgere.

La Sez. IV individua specifiche disposizioni attuative dell'art. 114.7 del TUB in materia di ricezione e detenzione di fondi ricevuti dai debitori. Al riguardo, il TUB prevede che le somme di denaro ricevute dai debitori di crediti in sofferenza per conto di singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono accreditate in un conto separato aperto dal gestore di crediti in sofferenza presso una banca e ivi mantenute fino al loro trasferimento al rispettivo acquirente di crediti in sofferenza. Le somme di denaro in tal modo temporaneamente depositate costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello del gestore di crediti in sofferenza e della banca depositaria.

La Sez. V individua specifici requisiti organizzativi in materia di investimenti in immobili, diretti a presidiare i diversi rischi connessi all'attività nel comparto immobiliare; è in ogni caso esclusa la possibilità di svolgere attività immobiliare di tipo meramente speculativo.

2. Fonti normative

La materia è regolata tra l'altro:

- dai seguenti articoli del TUB:
 - art. 114.3, che indica le attività esercitabili dai gestori di crediti in sofferenza e attribuisce alla Banca d'Italia il potere di individuare le attività connesse o strumentali che possono svolgere tali soggetti;
 - art. 114.7 che disciplina l'attività di detenzione dei fondi da parte dei gestori di crediti in sofferenza;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 4 – Attività esercitabili

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- art. 114.11, comma 5, che prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
 - art. 114.11, comma 6, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare provvedimenti specifici nei confronti di singoli gestori di crediti in sofferenza.
- dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante il Regolamento di attuazione delle disposizioni degli artt. 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 TUB;
- dalla legge 30 aprile 1999, n. 130 recante le "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti" e successive modifiche e integrazioni.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- ai gestori di crediti in sofferenza;
- ai gestori di crediti dell'Unione Europea operanti in Italia, limitatamente alla Sezione IV (Requisiti in materia di tutela dei fondi dei debitori ceduti).

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito, a soli fini riepilogativi, i procedimenti amministrativi, e le corrispondenti unità organizzative responsabili, rilevanti ai sensi del presente Capitolo:

- *provvedimenti specifici ai sensi dell'articolo 114.11, comma 6, lett. d), del TUB (termine: 90 giorni);*
- *provvedimenti specifici circa l'effettuazione di nuovi investimenti immobiliari o il mantenimento di immobili già acquisiti (termine: 120 giorni).*

SEZIONE II

ATTIVITÀ ESERCITABILI

1. Attività esercitabili

I gestori di crediti in sofferenza esercitano l'attività di gestione di crediti in sofferenza indicata all'articolo 114.1, comma 1, lettera b) del TUB. Essi svolgono almeno l'attività di riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dal debitore (c.d. *servicing*) ⁽¹⁾; tale attività, almeno in parte, deve essere svolta nel territorio della Repubblica. I gestori di crediti in sofferenza autorizzati possono svolgere anche una o più delle seguenti attività:

- rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106 del TUB;
- gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti in sofferenza, i gestori di crediti in sofferenza e i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza;
- informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto;

Ai sensi dell'articolo 114.3 del TUB, i gestori di crediti in sofferenza possono inoltre svolgere:

- l'attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati nella lettera a) dell'articolo 114.1 ⁽²⁾;
- prestare attività connesse o strumentali (cfr. Sez. III).

In particolare, i gestori di crediti in sofferenza possono svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza dagli stessi acquistati, a titolo definitivo e per proprio conto, da banche e altri intermediari finanziari abilitati alla concessione di finanziamenti, nel rispetto di quanto previsto dal TUB e dalle presenti disposizioni, in via subordinata rispetto alla gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti terzi.

Lo svolgimento di queste attività è previsto nel programma di attività; nel caso in cui il gestore di crediti in sofferenza intenda avviarne l'esercizio successivamente all'autorizzazione invia alla Banca d'Italia il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa aggiornati almeno 60 giorni prima di dare avvio all'attività. La relazione sulla struttura organizzativa precisa i presidi organizzativi e i meccanismi di controllo volti a fronteggiare i rischi derivati da tali attività ⁽³⁾.

I gestori di crediti in sofferenza possono acquisire immobili di proprietà ad uso strumentale; sono tali gli immobili che rivestono carattere di ausiliarietà all'esercizio dell'attività di gestione

⁽¹⁾ Cfr. Capitolo 2, Sezione V.

⁽²⁾ Fermo restando l'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza previsto dal primo capoverso, i gestori di crediti in sofferenza possono svolgere l'attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli in sofferenza anche in via non subordinata rispetto alla gestione di crediti in sofferenza.

⁽³⁾ Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di divieto, (cfr. capitolo 9, Operazioni rilevanti).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 3 – Attività esercitabili

Sezione II – Attività esercitabili

di crediti in sofferenza. A titolo esemplificativo, si considerano strumentali gli immobili destinati, in tutto o in parte, all'esercizio dell'attività istituzionale, ad essere affittati ai dipendenti, nonché gli immobili per recupero crediti e ogni altro immobile acquisito ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale della società acquirente o di altre componenti del gruppo di appartenenza.

I gestori di crediti in sofferenza, nella raccolta del risparmio, rispettano quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza in materia di “raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche”⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Cfr. “Provvedimento recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche” dell’8 novembre 2016.

SEZIONE III

ATTIVITA' CONNESSE E STRUMENTALI

1. Attività connesse e strumentali

I gestori di crediti in sofferenza possono esercitare attività strumentali o connesse rispetto alle attività di gestione di crediti in sofferenza.

È strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata da uno o più gestori di crediti in sofferenza; a titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di:

- a. gestione di immobili ad uso funzionale oppure di immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti in relazione al tempo strettamente necessario per effettuarne la cessione ⁽¹⁾;
- b. gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
- c. formazione e addestramento del personale;
- d. studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria.

È connessa l'attività di natura commerciale ovvero finanziaria, non soggetta a riserva, che consente di sviluppare l'attività di gestione di crediti in sofferenza esercitata e che è svolta in via accessoria rispetto all'attività principale. Sono connesse attività quali:

- a. la prestazione di servizi di informazione commerciale;
- b. la consulenza in materia di finanza d'impresa (ad es. in materia di struttura finanziaria e di strategia industriale).

⁽¹⁾ Cfr. inoltre Sez. V.

SEZIONE IV

REQUISITI IN MATERIA DI TUTELA DEI FONDI DEI DEBITORI CEDUTI

1. Premessa

Il TUB prevede che le somme di denaro ricevute dai debitori di crediti in sofferenza in relazione all'attività di riscossione e recupero dei pagamenti di cui all'art. 114.1, comma 1, lett. b), del TUB, fino al successivo trasferimento all'acquirente di crediti in sofferenza costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello del gestore di crediti in sofferenza e della banca depositaria (cfr. art. 114.7 del TUB).

La presente Sezione detta le disposizioni attuative di tali previsioni del TUB.

2. Evidenze contabili delle somme degli acquirenti di crediti in sofferenza

I gestori di crediti in sofferenza predispongono e conservano apposite evidenze contabili, distintamente per ciascun acquirente di crediti in sofferenza, delle somme ricevute in relazione all'attività di riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dai debitori ceduti di cui all'art. 114.1, comma 1, lett. b), del TUB, nonché degli interessi e degli altri proventi generati dalle suddette somme.

Queste evidenze indicano, fra l'altro, le banche depositarie delle somme di denaro ricevute dai debitori di crediti in sofferenza, secondo quanto previsto nel paragrafo 3.

Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun acquirente di crediti in sofferenza. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto prodotti dai depositari.

Nel caso di esternalizzazione a terzi delle attività di gestione di crediti in sofferenza, al fornitore di servizi è precluso ricevere e detenere fondi nell'ambito dell'attività prestata. I dati forniti dai soggetti a cui l'attività è esternalizzata assicurano la tempestiva ricostruzione dei flussi di pagamento e sono regolarmente riconciliati con gli estratti conto prodotti dalla banca depositaria nonché con le evidenze interne del gestore di crediti in sofferenza stesso.

3. Modalità di tenuta delle somme ricevute dai debitori

Le somme ricevute dai debitori di crediti in sofferenza, in relazione all'attività di riscossione e recupero dei pagamenti di cui all'art. 114.1, comma 1, lett. b) del TUB sono accreditate presso una banca autorizzata ad operare in Italia in conti intestati ai gestori di crediti in sofferenza con l'indicazione che si tratta di beni di terzi; questi conti costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello del gestore di crediti in sofferenza e della banca depositaria.

I conti correnti dove vengono accreditate le somme ricevute dai debitori di crediti in sofferenza costituiscono patrimonio distinto e separato a tutti gli effetti da quello del gestore di crediti in sofferenza. Ai sensi dell'art. 114.7 comma 1 lettera b) del TUB, su questo patrimonio non sono ammesse azioni da parte dei creditori del gestore di crediti in sofferenza o nell'interesse degli stessi, né dei creditori del soggetto presso il quale le somme degli acquirenti di crediti in

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 3 – Attività esercitabili

Sezione IV – Requisiti in materia di tutela dei fondi dei debitori ceduti

sofferenza sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono ammesse nei limiti delle somme di spettanza di questi ultimi. In caso di assoggettamento a risoluzione della banca depositaria, si applicano le previsioni di cui all'art. 49, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 180/2015, che esclude dall'applicazione del *bail-in* le disponibilità dei clienti protette nelle procedure concorsuali applicabili.

Fermo restando il rispetto dei limiti all'utilizzo del denaro contante, nel caso in cui il debitore di crediti in sofferenza effettui un pagamento in contanti, il gestore di crediti in sofferenza deposita le somme in tale forma ricevute che non siano trasferite all'acquirente di crediti in sofferenza presso il conto corrente aperto con la banca depositaria nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre un giorno lavorativo dall'avvenuto incasso.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 3 – Attività esercitabili

Sezione V – Investimenti in immobili

SEZIONE V

INVESTIMENTI IN IMMOBILI

La detenzione e gestione di beni immobili è effettuata dal gestore di crediti in sofferenza nel rispetto della “tipicità” dell’oggetto sociale e delle previsioni in materia di attività esercitabili (cfr. Sez. II).

L’investimento e la gestione di beni immobili, in particolare connesso all’attività di recupero dei crediti in sofferenza gestiti, è accompagnato dall’adozione di presidi organizzativi e gestionali.

I gestori di crediti in sofferenza predispongono strategie e politiche in materia di investimenti immobiliari nonché misure organizzative e di controllo interno per la corretta gestione dei diritti reali di garanzia e dei beni immobili posti a garanzia delle esposizioni, e la tutela tempestiva delle ragioni di credito, anche attraverso procedure di recupero idonee a massimizzare i valori di realizzo delle garanzie. Le politiche di gestione delle garanzie immobiliari (ossia quelle che attengono all’acquisizione della garanzia, al suo monitoraggio e all’escussione) sono coordinate e, ove opportuno, integrate con quelle relative alla gestione e alla dismissione dei beni immobili acquisiti nell’ambito di un’azione di recupero del credito. Esse assicurano altresì la coerenza e la correttezza della valutazione delle garanzie immobiliari.

Le strategie e le politiche interne in materia di investimenti immobiliari sono approvate dall’organo di amministrazione del gestore di crediti in sofferenza e sentito l’organo di controllo. Le relative deliberazioni e i documenti recanti le politiche interne sono tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d’Italia.

Nell’ambito delle misure volte ad assicurare la coerenza e la correttezza della valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni ⁽¹⁾ sono definite linee di *reporting* chiare, che favoriscono il coordinamento tra le diverse funzioni coinvolte, incluse quelle preposte alla gestione degli immobili, e l’assunzione di decisioni informate da parte degli organi e delle funzioni competenti ⁽²⁾.

Nel definire il sistema dei controlli interni e nell’assicurare che l’attività di acquisto e gestione degli immobili sia in linea con le strategie e le politiche aziendali il gestore di crediti in sofferenza tiene in particolare considerazione i rischi legali (connessi, per esempio, ai vizi giuridici e materiali dei beni) e di conformità (es. la normativa in materia urbanistica e ambientale), i rischi strategici legati all’attività di investimento immobiliare (e alle attività a questa connesse), operativi, di reputazione, i rischi legati al deprezzamento dei beni immobili e a conflitti di interesse, assicurando processi e meccanismi idonei a controllare, misurare e gestire tali specifici rischi e integrando i relativi controlli nella gestione complessiva dei rischi dell’attività.

⁽¹⁾ Cfr. art. 120-*duodecies* TUB per i contratti di credito immobiliare ai consumatori e Capitolo 5, Sez. VI in materia di principi organizzativi relativi a specifiche attività. .

⁽²⁾ Le linee di *reporting* sono definite conformemente a quanto previsto dal Capitolo 5, Sezioni II e III, in materia di governo societario e controlli interni.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 3 – Attività esercitabili

Sezione V – Investimenti in immobili

I gestori di crediti in sofferenza improntano l'attività in immobili per recupero crediti a trasparenza, correttezza e buona fede nei rapporti con i clienti.

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 5 – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 5

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

Capitolo 5

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Gli assetti di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei controlli interni ("sistema di governo e di controllo") del gestore di crediti in sofferenza costituiscono un elemento fondamentale per assicurare il rispetto della disciplina in materia di gestione di crediti in sofferenza, in particolare con riferimento alla tutela dei diritti del debitore e dell'acquirente dei crediti in sofferenza, nonché del rispetto del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali.

Il presente Capitolo:

- individua i principi a cui il sistema di governo e di controllo si deve uniformare, disciplinando il ruolo e il funzionamento degli organi aziendali del gestore di crediti in sofferenza e il rapporto di questi con la struttura aziendale;
- definisce la cornice generale del sistema dei controlli aziendali e, in particolare, le caratteristiche e i compiti delle funzioni aziendali di controllo di secondo livello e di terzo livello (quest'ultima ove istituita).

Il sistema di governo e di controllo è volto a presidiare i rischi derivanti dall'attività aziendale; la responsabilità primaria del sistema di governo e controllo è rimessa agli organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze.

I principi contenuti nelle presenti disposizioni costituiscono requisiti organizzativi minimi che non esauriscono gli interventi adottabili dai competenti organi aziendali.

Ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei debitori, le presenti disposizioni sono complementari alla disciplina dei requisiti organizzativi concernente la trasparenza e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti ⁽¹⁾.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla Direttiva (UE) 2021/2167 del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE ("direttiva SMD");

⁽¹⁾ Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, e successive modifiche, Sezione XI.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER I GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 5 – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- dal decreto legislativo [che modifica il TUB in attuazione della Direttiva]
- dai seguenti articoli del TUB:
 - art. 114.6, comma 1, che prevede, tra l'altro, l'obbligo per il gestore di crediti in sofferenza di presentare in fase di autorizzazione un programma concernente la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami, riservatezza, nonché di quelle che disciplinano i diritti del creditore;
 - art. 114.3, comma 6, che prevede che il gestore di crediti in sofferenza può esternalizzare lo svolgimento di alcune attività di gestione di crediti in sofferenza a un soggetto terzo che fornisce servizi di gestione di crediti in sofferenza, nel rispetto delle condizioni stabilite nelle disposizioni attuative adottate dalla Banca d'Italia, ferma restando la responsabilità del gestore di crediti in sofferenza per l'operato dei soggetti terzi cui ha esternalizzato le attività.

Vengono inoltre in rilievo:

- gli Orientamenti EBA sulla valutazione dell'esperienza e delle conoscenze sufficienti dell'organo di direzione o di amministrazione dei gestori di crediti, nel suo complesso, ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 (EBA/GL/2023/09).

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a. “*organi aziendali*”: il complesso degli organi di amministrazione e controllo;
- b. “*organo di controllo*”: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione ^(?);
- c. “*attività di gestione di crediti in sofferenza*”: le attività elencate all'art. 114.1, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del TUB;
- d. “*esternalizzazione*”: l'accordo in qualsiasi forma tra un gestore di crediti in sofferenza e un fornitore di servizi, in base al quale il fornitore svolge una o più attività di gestione di crediti in sofferenza o compiti delle funzioni aziendali di controllo;
- e. “*fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza*”: il soggetto terzo di cui il gestore di crediti in sofferenza si avvale per lo svolgimento di una o più delle attività di gestione di crediti in sofferenza.

^(?) I gestori di crediti in sofferenza sono enti di interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; ne consegue che anche quelli costituiti in forma di società a responsabilità limitata si dotano di un organo di controllo collegiale (collegio sindacale).

4. Principio di proporzionalità

In applicazione del principio di proporzionalità, i gestori di crediti in sofferenza applicano le disposizioni del presente Capitolo con modalità appropriate alle loro dimensioni e complessità operativa, in modo da assicurare il pieno rispetto delle disposizioni stesse e il raggiungimento degli obiettivi che esse intendono conseguire. A tal fine, i gestori considerano, tra l'altro, il volume e la tipologia dei crediti in sofferenza gestiti, la natura e la complessità delle attività svolte e l'eventuale svolgimento delle attività a livello transfrontaliero.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi rilevanti ai sensi del presente Capitolo:

- *provvedimenti specifici ai sensi dell'articolo 114.11, comma 6, lett. d), del TUB (termine: 90 giorni).*

6. Requisiti generali di organizzazione

Il gestore di crediti in sofferenza definisce e adotta:

- a. una struttura organizzativa adeguata e solidi dispositivi di governo societario, nonché adeguati processi decisionali. I processi decisionali e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali e del personale sono definiti in forma chiara, univoca e documentata e sono idonei a prevenire i conflitti di interesse;
- b. un efficace sistema dei controlli interni, incluse le politiche di governo e le procedure per la gestione e il controllo dei rischi collegati all'attività aziendale, nonché le relative procedure e modalità di rilevazione, controllo e gestione;
- c. politiche e procedure per la gestione delle risorse umane che assicurino che il personale e i soggetti terzi di cui il gestore si avvale conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie funzioni e siano provvisti delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità loro attribuite;
- d. efficaci flussi interni di comunicazione delle informazioni;
- e. un sistema informativo che, sia idoneo a: fornire supporto alla conduzione delle attività e all'attuazione delle strategie aziendali; registrare, conservare e rappresentare correttamente i fatti di gestione del gestore dei crediti in sofferenza e gli eventi rilevanti con il richiesto grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale; assicurare flussi informativi adeguati e tempestivi agli organi aziendali, alle funzioni di controllo e ad ogni livello dell'organizzazione aziendale, con particolare riferimento ai dati necessari per il corretto esercizio delle proprie responsabilità; fornire all'autorità di vigilanza un quadro fedele della posizione economica e finanziaria del gestore di crediti in sofferenza e dell'andamento dell'operatività aziendale (cfr. Sez. V);

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER I GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 5 – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- f. un sistema amministrativo e contabile che sia adeguato al contesto operativo e ai rischi collegati all'attività aziendale ai quali il gestore di crediti in sofferenza è esposto;
- g. procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni medesime.

SEZIONE II

GOVERNO SOCIETARIO

1. Premessa

Il gestore di crediti in sofferenza sceglie il proprio sistema di amministrazione e controllo sulla base di una approfondita autovalutazione, che consenta di individuare il modello in concreto più idoneo ad assicurare l'efficienza e la correttezza della gestione e l'efficacia dei controlli, avendo presente anche i costi connessi con l'adozione e il funzionamento del modello prescelto.

L'articolazione degli organi aziendali deve essere conforme sul piano formale e sostanziale a quanto previsto dalla normativa per i diversi modelli di amministrazione e controllo. L'attribuzione di poteri a organi delegati o l'istituzione di specifici comitati rientra nell'autonomia organizzativa del gestore di crediti in sofferenza. Il gestore di crediti in sofferenza evita la creazione di strutture organizzative con poteri che possano limitare le prerogative degli organi stessi.

2. Composizione, compiti e poteri degli organi sociali

Gli organi aziendali assumono un ruolo fondamentale per la definizione di un sistema di governo e controllo adeguato e affidabile.

La composizione degli organi aziendali, per numero e professionalità, assicura l'efficace assolvimento dei loro compiti ed è calibrata in funzione del principio di proporzionalità. La ripartizione di competenze tra gli organi aziendali è definita in modo chiaro e garantisce una costante dialettica interna, evitando sovrapposizioni di competenze che possano incidere sulla funzionalità aziendale.

All'interno degli organi aziendali, il contenuto delle deleghe, ove consentite, è determinato in modo analitico e caratterizzato da chiarezza e precisione, in modo da consentire all'organo collegiale l'esatta verifica del corretto adempimento, nonché l'esercizio dei propri poteri di direttiva e avocazione.

In particolare, l'organo di amministrazione è composto da un numero di membri tale da garantire adeguata dialettica interna nell'assunzione delle decisioni. La composizione dell'organo è inoltre ispirata a principi di funzionalità, evitando un numero pletorico di componenti.

L'operato degli organi aziendali è sempre documentato, al fine di consentire un controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte; a tal fine, i verbali delle riunioni degli organi aziendali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Resta fermo il rispetto della disciplina civilistica in materia di interessi degli amministratori (cfr. art. 2391 c.c.).

Di seguito si delineano i principali compiti e responsabilità degli organi aziendali.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 5 – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione II – Governo societario

Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione ha la comprensione dei rischi cui il gestore di crediti in sofferenza è esposto e individua e valuta i fattori da cui possono scaturire tali rischi e le modalità con cui essi sono rilevati e valutati.

Tale organo:

- a) definisce, approva e attua gli obiettivi, le strategie, il profilo di rischio del gestore di crediti in sofferenza, definendo le politiche aziendali e quelle del sistema dei controlli interni; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- b) definisce e approva il modello di *business* del gestore di crediti in sofferenza nonché il processo di gestione dei rischi collegati all'attività svolta e le relative procedure e modalità di rilevazione e controllo;
- c) definisce, approva e attua le politiche per la gestione dei dati sensibili al fine di garantire la conformità con le norme in materia di protezione dei dati personali;
- d) definisce, approva e attua le procedure di gestione della sicurezza dei sistemi informativi;
- e) verifica che l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano dotate di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate; verifica nel continuo l'adeguatezza del sistema dei controlli interni, provvedendo al suo adeguamento alla luce dell'evoluzione dell'operatività e adottando tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o anomalie dall'insieme delle verifiche svolte sul sistema dei controlli;
- f) approva la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità e ne verifica, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza; in questo ambito, definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali, in modo, tra l'altro, da prevenire potenziali conflitti di interesse e di assicurare che le strutture siano dirette da personale qualificato in relazione alle attività da svolgere; approva la costituzione delle funzioni di controllo di secondo livello e, se coerente con il principio di proporzionalità, della funzione di revisione interna (*internal audit*), i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, nonché i flussi informativi tra tali funzioni e con gli organi aziendali;
- g) assicura, tra l'altro, che:
 - i compiti e le responsabilità, formalizzati in un apposito regolamento interno, siano allocati in modo chiaro e appropriato e che le funzioni operative siano separate da quelle di controllo;
 - l'esternalizzazione delle attività di gestione di crediti in sofferenza o dei compiti delle funzioni aziendali di controllo sia coerente con le strategie del gestore di crediti in sofferenza;
- h) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti e verifica nel continuo che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 5 – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione II – Governo societario

- i) assicura che il personale sia adeguatamente formato con riferimento all'attività svolta dal gestore;
- j) assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.

Organo di controllo

L'organo di controllo, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi e collaborando con essi:

- a. vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili del gestore di crediti in sofferenza;
- b. vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento tra le stesse;
- c. valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;
- d. promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

Osservazioni, proposte e attività di verifica dell'organo di controllo sono adeguatamente documentate e conservate.

L'organo di controllo svolge, di norma, le funzioni dell'organismo di vigilanza – eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti – che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota il gestore di crediti in sofferenza per prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo decreto legislativo ⁽¹⁾. Il gestore di crediti in sofferenza può affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito dandone adeguata motivazione.

Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, l'organo di controllo dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri organi aziendali e delle funzioni di controllo. Esso può inoltre avvalersi di tutte le unità della struttura organizzativa che assolvono funzioni di controllo.

L'organo di controllo mantiene il coordinamento con le funzioni di controllo e con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di accrescere il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali funzioni e soggetti.

L'interazione tra l'attività dell'organo di controllo e l'attività di vigilanza contribuisce al rafforzamento del complessivo sistema di supervisione sul gestore di crediti in sofferenza. L'organo di controllo informa tempestivamente la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano l'attività del gestore.

⁽¹⁾ In particolare, i citati modelli organizzativi e di gestione sono volti a: i) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; ii) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati; iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza; v) definire un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle misure indicate nel citato modello.

SEZIONE III

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Principi generali

Il sistema di controlli interni è costituito dall'insieme di regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure finalizzate ad assicurare il conseguimento delle strategie aziendali e dell'efficacia ed efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia del valore delle attività, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza e le disposizioni interne del gestore di crediti in sofferenza. Il gestore di crediti in sofferenza istituisce un sistema di controlli interni finalizzato a individuare e gestire i rischi aziendali collegati all'attività di gestione di crediti in sofferenza; esso mette in atto misure e procedure idonee per minimizzare tali rischi.

Il sistema di controlli interni favorisce la diffusione di una corretta cultura del rischio in tutta l'organizzazione aziendale (organi aziendali, strutture, livelli gerarchici, personale).

I gestori di crediti in sofferenza valutano attentamente le implicazioni derivanti dai mutamenti dell'operatività aziendale (ingresso in nuovi mercati o in nuovi settori operativi, avvio dell'operatività su base transfrontaliera), con preventiva individuazione dei rischi e definizione di procedure di controllo adeguate, approvate dagli organi aziendali competenti.

2. Tipologia di controlli e funzioni aziendali di controllo

Nell'ambito del sistema dei controlli interni, i controlli di linea (c.d. controlli di primo livello) sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione di crediti in sofferenza. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (es. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), oppure eseguiti nell'ambito dell'attività di *back office*; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche.

Il gestore di crediti in sofferenza istituisce una funzione di controllo di secondo livello responsabile della gestione e della supervisione dei rischi collegati all'attività di gestione di crediti in sofferenza e, se in linea con il principio di proporzionalità, una funzione aziendale di controllo di terzo livello (revisione interna o *internal audit*).

Per assicurare la correttezza e l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo è necessario che:

- tali funzioni dispongano delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei propri compiti;
- il responsabile non abbia la responsabilità diretta né sia gerarchicamente subordinato ai responsabili di aree operative sottoposte a controllo e sia nominato, sentito l'organo di controllo, dall'organo di amministrazione al quale riferisce direttamente;
- il personale che partecipa alle funzioni aziendali di controllo non è coinvolto in attività che tali funzioni sono chiamate a controllare. Nel rispetto di tale principio, in applicazione del principio di proporzionalità, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo possono avvalersi di soggetti aventi anche funzioni operative, incardinati in strutture aziendali diverse da quelle di controllo, a condizione che l'affidamento a tali soggetti di altri compiti

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 5 – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione III – Sistema dei controlli interni

oltre a quelli di controllo non impedisca loro di svolgere in modo adeguato e professionale i compiti di controllo.

Con riferimento alla funzione di revisione interna, i gestori di crediti in sofferenza possono non istituire tale funzione oppure concentrare in un'unica funzione di controllo, permanente e indipendente, le funzioni di controllo di secondo livello e di revisione interna, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, sia assicurata la costante valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo del gestore di crediti in sofferenza.

La funzione di controllo di secondo livello verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di assicurare l'ordinato e corretto svolgimento dell'attività di gestione di crediti in sofferenza, nel rispetto della disciplina alla stessa applicabile. A tal fine, la funzione:

- a. collabora alla definizione delle politiche di governo e del processo per la gestione e il controllo dei rischi aziendali derivanti dall'attività svolta (e in particolare il rischio di inadempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni di attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167), nonché delle relative procedure e modalità di prevenzione, rilevazione e controllo, verificandone l'adeguatezza nel continuo;
- b. è responsabile dello sviluppo e del mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi aziendali collegati all'attività svolta, dei quali monitora costantemente l'evoluzione;
- c. identifica nel continuo le norme applicabili al gestore di crediti in sofferenza e alle attività da esso prestate e ne misura/valuta l'impatto sui processi e sulle procedure aziendali;
- d. analizza i rischi dei nuovi servizi offerti e di quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato (anche collegati all'avvio dell'attività su base transfrontaliera);
- e. verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi;
- f. propone modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare l'adeguato presidio dei rischi che derivano dalla non conformità alle norme identificate;
- g. predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture aziendali coinvolte;
- h. verifica preventivamente e monitora l'efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione dei rischi identificati.

La funzione di *internal audit*, ove istituita:

- a) elabora, applica e mantiene un piano di *audit* per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di governo e di controllo;
- b) formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a) e ne verifica l'osservanza;
- c) riferisce agli organi aziendali sulle questioni relative all'*audit* interno.

Il gestore di crediti in sofferenza che si avvale di un fornitore di servizi per lo svolgimento dei compiti della funzione di controllo di secondo livello o della funzione di *internal audit*, ove istituita, mantiene la capacità di controllo sulle attività esternalizzate e la piena responsabilità per il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di gestione di crediti in sofferenza; in tale ambito, valuta se individuare, all'interno della propria organizzazione, un

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 5 – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione III – Sistema dei controlli interni

responsabile per il monitoraggio dei rischi connessi agli accordi di esternalizzazione. Al responsabile per le funzioni aziendali di controllo esternalizzate si applicano i requisiti previsti per i responsabili delle funzioni di controllo ai sensi del presente paragrafo.

L'esternalizzazione dei compiti della funzione di controllo di secondo livello, o della funzione di *internal audit* ove istituita, a un fornitore di servizi non può pregiudicare la qualità del sistema di controlli interni né ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della Banca d'Italia.

Il gestore di crediti in sofferenza è in grado di controllare in modo effettivo in qualsiasi momento la funzione esternalizzata, dare istruzioni al fornitore di servizi e risolvere il contratto di esternalizzazione quando possa essere pregiudicata la qualità dei controlli interni o la capacità della Banca d'Italia di esercitare le proprie funzioni di vigilanza.

SEZIONE IV

ESTERNALIZZAZIONE

1. Esternalizzazione delle attività di gestione di crediti in sofferenza

Il gestore di crediti in sofferenza che si avvale di un fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza per lo svolgimento di una o più delle attività di gestione di crediti in sofferenza mantiene la capacità di controllo sulle attività esternalizzate e la piena responsabilità per il rispetto di tutti gli obblighi in materia di gestione di crediti in sofferenza.

Il gestore di crediti in sofferenza, in caso di esternalizzazione di attività di gestione di crediti in sofferenza, mantiene in ogni momento un'adeguata struttura e operatività sostanziale, evitando di diventare un'entità vuota (c.d. "*empty shell*"); al gestore non è quindi consentito esternalizzare tutte le attività di gestione di crediti in sofferenza allo stesso tempo.

Il gestore di crediti in sofferenza può ricorrere all'esternalizzazione delle attività di gestione di crediti in sofferenza, a condizione che:

- non vengano alterati il rapporto e gli obblighi contrattuali con gli acquirenti di crediti in sofferenza né gli obblighi nei confronti dei debitori;
- non metta a repentaglio la propria capacità di rispettare i requisiti per la sua autorizzazione e gli obblighi previsti dalla disciplina in materia di gestione di crediti in sofferenza, né si metta in condizione di violare le riserve di attività previste dalla legge;
- non sia ostacolato l'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- al fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza non sia consentito ricevere e detenere fondi dai debitori;
- la possibilità di ricorrere alla sub-esternalizzazione⁽¹⁾, ove prevista dall'accordo tra il gestore di crediti in sofferenza e il fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza, non metta a repentaglio il rispetto dei principi e delle condizioni per l'esternalizzazione previste nel presente paragrafo.

L'esternalizzazione delle attività di gestione di crediti in sofferenza è effettuata in modo tale da non compromettere la qualità dei controlli interni del gestore di crediti in sofferenza o la solidità o la continuità delle attività di gestione di crediti in sofferenza.

Il gestore di crediti in sofferenza, nell'individuazione del fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza, si assicura che quest'ultimo sia in possesso della licenza eventualmente necessaria per lo svolgimento della o delle attività esternalizzate.

L'accordo scritto tra il gestore di crediti in sofferenza e il fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza prevede:

⁽¹⁾ Per sub-esternalizzazione si intende la possibilità del fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza di esternalizzare a sua volta una parte delle attività esternalizzate dal gestore di crediti in sofferenza.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 5 – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione IV – Esternalizzazione

- che il fornitore sia tenuto a rispettare la normativa applicabile, incluse le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, le norme sui diritti dell'acquirente del credito in sofferenza e le disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori;
- che il gestore di crediti in sofferenza, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e la Banca d'Italia abbiano accesso diretto ed effettivo a tutte le informazioni rilevanti sulle attività di gestione di crediti in sofferenza esternalizzate al fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza e ai locali in cui opera il fornitore, nonché il diritto di condurre ispezioni e verifiche di audit per consentire il monitoraggio dell'accordo di esternalizzazione e assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e contrattuali applicabili;
- che il fornitore non possa ricevere e detenere fondi dai debitori;
- che gli eventuali rapporti di sub-esternalizzazione siano concordati preventivamente con il gestore di crediti in sofferenza e siano definiti in modo da assicurare il pieno rispetto di tutte le condizioni applicabili al contratto primario, inclusa la possibilità per la Banca d'Italia di avere accesso alle informazioni relative alle attività sub-esternalizzate e ai locali in cui opera il sub-fornitore di servizi;
- clausole risolutive espresse che consentano al gestore di crediti in sofferenza di porre termine all'accordo di esternalizzazione in presenza di eventi che possano compromettere la capacità del fornitore di garantire il servizio ovvero quando si verifichi il mancato rispetto del livello di servizio concordato.

In caso di risoluzione del contratto di esternalizzazione, il gestore di crediti in sofferenza dispone delle competenze e delle risorse necessarie per re-internalizzare lo svolgimento delle attività di gestione di crediti in sofferenza esternalizzate.

Il gestore di crediti in sofferenza mantiene un registro aggiornato delle informazioni concernenti tutti gli accordi di esternalizzazione di attività di gestione di crediti in sofferenza. Il registro include almeno le seguenti informazioni per ciascun accordo di esternalizzazione in essere:

- a. un numero di riferimento per ciascun accordo di esternalizzazione di attività di gestione di crediti in sofferenza;
- b. la data di inizio e, se applicabile, la successiva data di rinnovo del contratto, la data di scadenza e/o i termini di preavviso per il fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza e per il gestore di crediti in sofferenza;
- c. una breve descrizione dell'attività esternalizzata, compresi i dati esternalizzati, specificando se sono stati trasferiti dati personali (ad esempio, indicando un «si» o un «no» in un campo separato) o se il loro trattamento è stato esternalizzato a un fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza;
- d. il nome del fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza, il numero di registrazione dell'impresa, l'identificativo della persona giuridica (se disponibile), l'indirizzo della sede legale e altri recapiti rilevanti, nonché l'eventuale licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- e. il Paese o i Paesi in cui sarà prestato il servizio, incluso il luogo (paese o regione) in cui si trovano i dati;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 5 – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione IV – Esternalizzazione

f. l'individuo o l'organo decisionale (ad esempio, l'organo di amministrazione) del gestore di crediti in sofferenza che ha approvato l'accordo di esternalizzazione.

Il gestore di crediti in sofferenza, su richiesta, mette a disposizione della Banca d'Italia il registro completo di tutti gli accordi di esternalizzazione in corso.

Prima di esternalizzare le attività di gestione di crediti in sofferenza, il gestore di crediti in sofferenza comunica alla Banca d'Italia e, se del caso, alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le informazioni richieste per la tenuta del registro degli accordi di esternalizzazione.

Il gestore di crediti in sofferenza conserva per un periodo di dieci anni la documentazione relativa agli accordi di esternalizzazione e, in conformità alle condizioni previste dalla normativa applicabile, alle pertinenti istruzioni impartite al fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza.

Il gestore di crediti in sofferenza e il fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza, su richiesta, mettono a disposizione della Banca d'Italia e, se del caso, delle autorità competenti dello Stato membro ospitante la documentazione relativa agli accordi di esternalizzazione e alle istruzioni impartite al fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza.

SEZIONE V

SISTEMA INFORMATIVO

L'affidabilità dei sistemi informativi rappresenta un prerequisito essenziale per il buon funzionamento del gestore di crediti in sofferenza. Essi rappresentano uno strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi strategici e operativi del gestore di crediti in sofferenza: lo sfruttamento delle opportunità offerte dalla tecnologia consente, infatti, di accrescere la qualità dei processi di lavoro e dei servizi offerti alla clientela; inoltre la disponibilità di idonei strumenti informativi permette agli organi aziendali di monitorare regolarmente i rischi aziendali e di assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali.

I gestori di crediti in sofferenza si dotano di sistemi informativo-contabili adeguati al contesto operativo e ai rischi ai quali essi sono esposti. In particolare, è necessario che la disponibilità di risorse informatiche e umane sia adeguata all'operatività aziendale.

Lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi competono agli organi e alle funzioni aziendali, in coerenza con le rispettive competenze.

I sistemi informativi adottati assicurano un elevato grado di attendibilità. Essi consentono di registrare correttamente e con la massima tempestività tutte le operazioni aziendali e i fatti di gestione, al fine di fornire informazioni adeguate e aggiornate sull'operatività aziendale e sull'evoluzione dei crediti gestiti e dei rischi aziendali. In particolare, essi consentono di ricostruire l'attività del gestore di crediti in sofferenza a qualsiasi data, partitamente per ciascuno dei servizi prestati. I dati devono essere conservati con una granularità adeguata a consentire opportune analisi e aggregazioni sull'operatività aziendale.

La circostanza che il gestore di crediti in sofferenza utilizzi diverse procedure settoriali (contabilità, segnalazioni, monitoraggio dei *business plan*, ecc.) non deve inficiare la qualità e coerenza complessiva dei dati aziendali, né comportare la creazione di archivi non coerenti.

I sistemi informativi garantiscono elevati livelli di sicurezza. A tal fine, i gestori di crediti in sofferenza definiscono e adottano adeguati presidi, opportunamente formalizzati, volti a garantire: la sicurezza fisica e logica dell'*hardware* e del *software*, comprendenti procedure di *back-up* dei dati e di *disaster recovery*; l'individuazione dei soggetti autorizzati ad accedere ai sistemi e relative abilitazioni; la possibilità di risalire agli autori degli inserimenti o delle modifiche dei dati e di ricostruire la serie storica dei dati modificati.

I gestori di crediti in sofferenza nel trattamento dei dati sensibili definiscono e formalizzano i processi di raccolta, instradamento, trattamento, memorizzazione e/o archiviazione nonché di accesso degli stessi, al fine di garantirne l'integrità e la riservatezza.

Una specifica sezione del piano di continuità operativa, se richiesto in base al principio di proporzionalità, è dedicata ai sistemi informativo-contabili.

SEZIONE VI

PRINCIPI ORGANIZZATIVI RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITA'

1. Premessa

I gestori di crediti in sofferenza definiscono le strategie, le politiche e il processo di gestione dei rischi a cui essi sono o potrebbero essere esposti.

Le presenti disposizioni prevedono requisiti organizzativi minimi da adottare in funzione dell'attività esercitata. Tali requisiti non esauriscono gli interventi adottabili dai competenti organi aziendali, né sostituiscono gli obblighi eventualmente imposti ai gestori di crediti in sofferenze da altre discipline specifiche (ad esempio, disposizioni in materia di trasparenza e riservatezza dei dati).

Resta fermo che i presidi in concreto adottati tengono conto delle caratteristiche, delle dimensioni e della complessità delle attività svolte dal gestore di crediti in sofferenza.

2. Rapporto contrattuale tra gestore di crediti in sofferenza e acquirente di crediti in sofferenza

Il gestore di crediti in sofferenza presta i propri servizi nei confronti dell'acquirente di crediti in sofferenza sulla base di un contratto di gestione stipulato in forma scritta. Il contratto di gestione contiene quanto segue:

- a. una descrizione dettagliata dell'attività di gestione dei crediti svolta dal gestore di crediti in sofferenza;
- b. l'ammontare delle commissioni percepite dal gestore di crediti in sofferenza o le modalità di calcolo delle stesse;
- c. il contenuto del potere di rappresentanza conferito dall'acquirente di crediti in sofferenza al gestore di crediti con riferimento ai rapporti con il debitore ceduto;
- d. l'impegno delle parti a rispettare le disposizioni dell'Unione europea e nazionali applicabili al credito, alla tutela dei debitori ceduti e alla riservatezza delle informazioni;
- e. una clausola che imponga il corretto e diligente trattamento dei debitori;
- f. una clausola che imponga al gestore di crediti in sofferenza di informare preventivamente l'acquirente di crediti in sofferenza delle attività oggetto di esternalizzazione.

Il gestore di crediti in sofferenza conserva la seguente documentazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di cessazione del contratto di gestione dei crediti in sofferenza:

- a. la corrispondenza con l'acquirente di crediti in sofferenza e il debitore ceduto
- b. le istruzioni ricevute dall'acquirente di crediti per la gestione di crediti in sofferenza;
- c. il contratto di gestione dei crediti in sofferenza.

Qualora richiesto dalla Banca d'Italia, il gestore di crediti in sofferenza mette a disposizione della stessa la documentazione contrattuale conservata ai sensi del presente paragrafo.

3. Attività di gestione di crediti in sofferenza

Il gestore di crediti in sofferenza cura, tra l'altro, la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore, secondo i criteri eventualmente stabiliti dal contratto stipulato con l'acquirente di crediti in sofferenza. Il gestore di crediti in sofferenza di norma: monitora le scadenze dei crediti in sofferenza gestiti; avvia e segue lo svolgimento delle procedure esecutive; dispone, nei limiti consentiti dalla normativa e ove previsto dal contratto, la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali, dei prestiti; monitora il complessivo andamento degli incassi, anche al fine di verificare l'eventuale raggiungimento dei "trigger event" ove definiti nel contratto con cui è stato conferito l'incarico.

Il processo di gestione dei crediti in sofferenza assicura la gestione dei crediti nel rispetto delle norme a tutela dei debitori ceduti. In particolare, il gestore di crediti in sofferenza:

- definisce piani di recupero credibili e praticabili, tenuto conto delle caratteristiche dei crediti gestiti e del contesto di riferimento;
- effettua il controllo andamentale e il monitoraggio dei singoli crediti gestiti con sistematicità, in modo da avere in ogni momento conoscenza dell'esposizione di ciascun acquirente di crediti in sofferenza verso i rispettivi debitori. A questi fini, il gestore di crediti in sofferenza si avvale di procedure efficaci in grado di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di anomalia e di assicurare l'adeguatezza delle rettifiche di valore e dei passaggi a perdita; in caso di ricorso a fornitori di servizi, monitora l'andamento delle riscossioni e dei recuperi al fine di assicurarne la coerenza con le proprie politiche, nonché di evidenziare in maniera tempestiva eventuali anomalie o peggioramenti della performance tali da incidere sulla propria capacità di rispettare gli obblighi allo stesso facenti capo in forza delle previsioni di legge o previste dal contratto, inclusi le disposizioni a tutela dei debitori; in caso di scostamenti rilevanti rispetto al *business plan*, nonché in caso di valori prossimi alle soglie rilevanti previste dal contratto, dispone di apposite procedure di *escalation* per la sottoposizione all'organo amministrativo degli opportuni interventi;
- assicura che la valutazione delle attività a garanzia dei crediti gestiti sia effettuata sulla base di criteri affidabili e prudenti e sia monitorata e rivista con cadenza periodica;
- garantisce il corretto assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti degli acquirenti di crediti in sofferenza e dei debitori ceduti in ciascuna fase del processo di recupero e ogniqualvolta l'informativa sia richiesta dal debitore ceduto ai sensi dell'art. 114.10 del TUB, delle autorità di vigilanza e di altre eventuali controparti, nel rispetto della legislazione applicabile.

Gli organi aziendali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono regolarmente informati sull'andamento delle procedure di recupero e valutano l'esigenza di definire interventi di miglioramento di tali criteri e procedure.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 5 – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione VI – Principi organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio

I gestori di crediti in sofferenza applicano le previsioni di cui al presente paragrafo anche all'attività di gestione di crediti in sofferenza dagli stessi acquistati, a titolo definitivo e per proprio conto, da banche e altri intermediari finanziari abilitati alla concessione di finanziamenti.

4. Attività di recupero stragiudiziale dei crediti diversi dalle sofferenze

Fermo restando che esula dalle competenze della Banca d'Italia il controllo sull'attività di recupero stragiudiziale dei crediti diversi dalle sofferenze, i gestori di crediti in sofferenza che svolgono detta attività presidiano i rischi, in particolare operativi – inclusi i rischi legali – e reputazionali che questa attività comporta.

La ripartizione delle competenze tra le diverse funzioni aziendali (incluse quelle di controllo) e l'allocazione delle responsabilità relative alle diverse attività attinenti all'attività di recupero stragiudiziale dei crediti diversi dalle sofferenze devono risultare dal regolamento interno e sono adeguatamente documentate e sottoposte a revisione periodica. Gli organi aziendali controllano costantemente l'evoluzione dell'attività.

Capitolo 6

OPERATIVITÀ IN ITALIA E ALL'ESTERO

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 6 – Operatività in Italia e all'estero

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

Capitolo 6

OPERATIVITA' IN ITALIA E ALL'ESTERO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le presenti disposizioni, in attuazione del TUB, disciplinano l'operatività in Italia e all'estero dei gestori di crediti in sofferenza italiani e l'operatività in Italia dei gestori di crediti dell'Unione europea.

In particolare, i gestori di crediti in sofferenza autorizzati in Italia possono:

- prestare l'attività di gestione di crediti in sofferenza anche in altri Stati dell'Unione europea, con o senza stabilimento, nei limiti consentiti dalle disposizioni di attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167 in vigore nello Stato in cui intende prestare l'attività (articolo 114.9, comma 1, del TUB);
- prestare l'attività di gestione di crediti in sofferenza anche in Stati terzi, con o senza stabilimento. Per l'ampliamento dell'operatività in paesi non appartenenti all'Unione Europea è necessaria l'autorizzazione della Banca d'Italia (articolo 114.9, comma 4).

I gestori di crediti dell'Unione europea possono prestare in Italia le attività per le quali sono autorizzati nello Stato di origine, con o senza stabilimento nei limiti e alle condizioni previste dal TUB, dalle presenti disposizioni e dalle altre disposizioni di attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167.

Nella Sez. II sono definite le condizioni e le procedure per lo stabilimento di succursali in Italia da parte dei gestori di crediti in sofferenza italiani.

Nella Sez. III sono definite le condizioni e le procedure per la prestazione di servizi, con o senza stabilimento di succursali, in Stati esteri (UE e non UE) da parte dei gestori di crediti in sofferenza italiani.

Nella Sez. IV è stabilita la procedura per la prestazione di servizi, con o senza stabilimento di succursali, in Italia da parte di gestori di crediti dell'Unione europea.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 6 – Operatività in Italia e all'estero

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- dalla Direttiva (UE) 2021/2167 del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti;
- dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - art. 7, relativo alla collaborazione tra autorità;
 - art. 114.9, relativo all'operatività transfrontaliera;
 - art. 114.12, relativo allo scambio di informazioni e cooperazione;
- dal Regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi rilevanti ai sensi del presente Capitolo:

- *divieto di apertura della prima succursale in uno Stato dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 114.9, comma 1 (termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione all'apertura della prima succursale in uno Stato terzo ai sensi dell'articolo 114.9, comma 4 (termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione alla libera prestazione di servizi in uno Stato terzo (termine: 90 giorni);*
- *divieto per un gestore di crediti in sofferenza di dare corso alle modifiche operative comunicate in occasione: a) dell'insediamento di una succursale in uno Stato UE; b) dell'avvio della libera prestazione di servizi in uno Stato UE (termine: 90 giorni);*
- *provvedimenti specifici in caso di violazione da parte di gestori di crediti in sofferenza operanti su base transfrontaliera della disciplina sulla gestione dei crediti (90 giorni).*

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 6 – Operatività in Italia e all'estero

Sezione II – Operatività in Italia dei gestori di crediti in sofferenza

SEZIONE II

OPERATIVITA' IN ITALIA DEI GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA

1. Apertura di succursali in Italia

Il gestore di crediti in sofferenza che intende aprire una succursale in Italia lo comunica alla Banca d'Italia. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

- a) indirizzo e recapiti della succursale;
- b) eventuali modifiche organizzative e del sistema dei controlli interni necessarie ad assicurare la corretta prestazione dell'attività di gestione di crediti in sofferenza e la tutela dei debitori ceduti.

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 6 – Operatività in Italia e all'estero

Sezione III – Operatività transfrontaliera dei gestori di crediti in sofferenza italiani

SEZIONE III

OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA DEI GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA ITALIANI

1. Stabilimento di succursali in Stati UE

1.1 Primo insediamento di una succursale

Il gestore di crediti in sofferenza che intende svolgere le attività di gestione di crediti in sofferenza di cui all'articolo 114.1, comma 1, lett. b), del TUB mediante insediamento di una succursale in uno Stato UE invia alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato dell'UE nel cui territorio il gestore di crediti in sofferenza intende stabilire una succursale;
- 2) lo Stato dell'UE in cui è stato concesso il credito, qualora tale Stato sia diverso dallo Stato dell'UE ospitante e dallo Stato membro di origine e il gestore di crediti sia a conoscenza di questa informazione;
- 3) il recapito della succursale nello Stato ospitante ovvero dell'insediamento principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività);
- 4) il nominativo e il recapito dell'eventuale fornitore di servizi di gestione dei crediti di cui il gestore di crediti in sofferenza si avvarrà nello Stato membro ospitante;
- 5) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale;
- 6) le misure adottate per adeguare le procedure interne, l'assetto organizzativo e i controlli interni al rispetto della normativa applicabile ai diritti dei creditori o al contratto di credito stesso;
- 7) la descrizione della procedura stabilita per conformarsi alle norme anticicliaggio e contro il finanziamento del terrorismo eventualmente applicabili ai gestori di crediti nello Stato ospitante;
- 8) la disponibilità di mezzi adeguati per comunicare nella lingua dello Stato membro o nella lingua del contratto di credito;
- 9) l'indicazione se il gestore di crediti in sofferenza è autorizzato alla ricezione e detenzione dei fondi dei debitori;
- 10) i recapiti per l'attivazione della procedura per la gestione dei reclami presentati dai debitori.

Entro 45 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute alle autorità competenti del paese ospitante e, se diverse, alle autorità competenti del paese in cui è stato concesso il

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 6 – Operatività in Italia e all'estero

Sezione III – Operatività transfrontaliera dei gestori di crediti in sofferenza italiani

credito ⁽¹⁾. Tali comunicazioni non danno luogo a un procedimento amministrativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Dell'avvenuta notifica alle autorità competenti del paese ospitante e della data in cui queste ultime notificano il ricevimento delle informazioni è data comunicazione al gestore di crediti in sofferenza interessato.

Il gestore di crediti in sofferenza può stabilire la succursale e iniziare l'attività dopo la conferma del ricevimento delle informazioni sullo stabilimento della succursale da parte delle autorità del paese ospitante ovvero, in assenza della conferma citata, quando siano trascorsi 60 giorni dal momento in cui le autorità competenti del paese ospitante hanno ricevuto la notifica della Banca d'Italia riguardante lo stabilimento della succursale. La Banca d'Italia iscrive la succursale nell'albo dei gestori di crediti in sofferenza e ne dà comunicazione al gestore dei crediti in sofferenza e all'autorità dello Stato ospitante. Si applica quanto previsto dagli Orientamenti dell'EBA sull'istituzione e la tenuta degli elenchi o dei registri nazionali dei gestori di crediti ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167. Successivamente all'iscrizione il gestore di crediti in sofferenza dà tempestiva notizia alla Banca d'Italia dell'effettivo inizio dell'attività della succursale.

Qualora la Banca d'Italia intenda vietare lo stabilimento della succursale, o revocarne l'iscrizione se già avvenuta, per motivi attinenti al rispetto della disciplina in materia di gestione di crediti in sofferenza, essa avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre 60 giorni da tale data. Resta fermo che la Banca d'Italia può vietare lo stabilimento della succursale, o revocarne l'iscrizione se già avvenuta, quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante le abbia comunicato, fornendo adeguata motivazione, che sussistono ragionevoli motivi per sospettare la violazione da parte della succursale della disciplina in materia di gestione di crediti in sofferenza.

1.2 Comunicazioni successive

Il gestore di crediti in sofferenza comunica, senza ritardo, alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante delle informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 1.1, l'intenzione di istituire ulteriori succursali o la loro chiusura.

La Banca d'Italia effettua la relativa notifica all'autorità del paese ospitante entro 45 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione.

Si applica la procedura prevista dal paragrafo 1.1.

Il gestore di crediti in sofferenza procede autonomamente alla chiusura di succursali, dandone comunicazione alla Banca d'Italia almeno 15 giorni prima.

Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare di effettuare la notifica alle autorità competenti del paese ospitante per le ragioni indicate nel paragrafo 1.1, essa avvia un

⁽¹⁾ Ai fini della comunicazione si applica quanto previsto dagli Orientamenti dell'EBA sull'istituzione e la tenuta degli elenchi o dei registri nazionali dei gestori di crediti ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 6 – Operatività in Italia e all'estero

Sezione III – Operatività transfrontaliera dei gestori di crediti in sofferenza italiani

procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre 60 giorni da tale data.

La Banca d'Italia notifica alle autorità competenti del paese ospitante il divieto per il gestore di crediti in sofferenza di effettuare la modifica.

2. Libera prestazione di servizi in Stati UE

2.1 Comunicazione preventiva

Il gestore di crediti in sofferenza che intende svolgere le attività di gestione di crediti in sofferenza di cui all'articolo 114.1, comma 1, lett. b), TUB in un altro Stato dell'Unione europea senza stabilimento di succursali invia alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente le informazioni di cui al precedente par. 1.1., n.1) (¹) 2), 4), 6), 7), 8), 9) e 10).

Si applica la procedura prevista dal paragrafo 1.1.

2.2 Comunicazioni successive

Il gestore di crediti in sofferenza comunica, senza ritardo, alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante delle informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 2.1 nonché l'intenzione di interrompere la prestazione di servizi.

La Banca d'Italia effettua la relativa notifica all'autorità del paese ospitante entro 45 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione.

Si applica la procedura prevista dal paragrafo 1.1.

3. Controlli della Banca d'Italia e collaborazione con le autorità estere

La Banca d'Italia controlla il rispetto della normativa in tema di gestione di crediti in sofferenza da parte dei gestori di crediti in sofferenza italiani che svolgono le loro attività di gestione dei crediti nel paese ospitante.

La Banca d'Italia adotta gli opportuni provvedimenti correttivi, incluse eventuali sanzioni amministrative, sui gestori di crediti in sofferenza che svolgono l'attività, con o senza stabilimento di succursali, in altri Stati membri anche sulla base delle segnalazioni ricevute dalle autorità competenti del paese ospitante o da quelle del paese in cui è stato concesso il credito. Tali provvedimenti correttivi sono adottati entro 60 giorni dalla ricezione delle predette segnalazioni.

La Banca d'Italia informa le autorità competenti del paese ospitante o, se diverse, quelle del paese in cui è stato concesso il credito dei provvedimenti adottati, ovvero comunica a queste ultime i motivi che hanno condotto alla decisione di non adottarli entro 60 giorni dalla ricezione delle segnalazioni. In caso di avvio di un procedimento amministrativo, la Banca

(¹) Deve essere indicato lo Stato membro in cui viene prestata l'attività di gestione di crediti in sofferenza.

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 6 – Operatività in Italia e all'estero

Sezione III – Operatività transfrontaliera dei gestori di crediti in sofferenza italiani

d'Italia informa regolarmente le autorità del paese ospitante o, se diverse, quelle del paese in cui è stato concesso il credito circa lo stato di avanzamento del procedimento stesso.

4. Stabilimento di succursali in Stati non UE

4.1 Richiesta di autorizzazione

Il gestore di crediti in sofferenza può stabilire succursali in Stati non UE previa autorizzazione della Banca d'Italia, nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.

Il gestore di crediti in sofferenza presenta alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato non UE nel cui territorio il gestore di crediti in sofferenza intende stabilire una succursale;
- 2) l'attività che il gestore di crediti in sofferenza intende esercitare nello Stato ospitante e la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi) nonché l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa del gestore di crediti in sofferenza;
- 3) l'indirizzo e il recapito della succursale nello Stato non UE, ovvero la sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività), dove possono essere richiesti i documenti;
- 4) i nominativi, il curriculum e i recapiti dei soggetti responsabili della succursale;
- 5) eventuali modifiche organizzative e del sistema dei controlli interni necessarie ad assicurare la corretta prestazione dell'attività di gestione di crediti, nonché il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo eventualmente applicabile nello Stato non UE. In particolare, il gestore di crediti in sofferenza fornisce:
 - una descrizione della struttura di governo societario della succursale, comprese le linee di riporto gerarchico funzionale e giuridico, nonché la posizione e il ruolo della succursale nella struttura societaria del gestore di crediti in sofferenza e, se rilevante, del suo gruppo;
 - una descrizione dei meccanismi di controllo interno della succursale, incluse: i) la descrizione delle procedure interne di controllo del rischio della succursale, il nesso con la procedura interna di controllo del gestore di crediti in sofferenza e, se del caso, del gruppo; ii) informazioni dettagliate sui dispositivi di *audit* della succursale; e iii) eventuali informazioni sulle procedure che la succursale adotterà nello Stato ospitante per il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla medesima, se spedita per lettera raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata (PEC).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 6 – Operatività in Italia e all'estero

Sezione III – Operatività transfrontaliera dei gestori di crediti in sofferenza italiani

La Banca d'Italia autorizza il gestore di crediti in sofferenza ad aprire la succursale entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione o nega l'autorizzazione quando non è assicurata la corretta prestazione dell'attività di gestione di crediti in sofferenza.

L'autorizzazione è, inoltre, negata nel caso in cui non siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- esistenza, nello Stato ospitante, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
- esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e le competenti autorità dello Stato estero volte, tra l'altro, ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte della Banca d'Italia anche attraverso l'espletamento di controlli in loco;
- possibilità di agevole accesso, da parte del gestore di crediti in sofferenza, alle informazioni della succursale;
- adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria e economica del gestore di crediti in sofferenza. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che il gestore di crediti in sofferenza possa incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.

La Banca d'Italia comunica al gestore di crediti in sofferenza interessato i motivi del mancato rilascio dell'autorizzazione.

I gestori di crediti in sofferenza comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo inizio e la cessazione dell'attività della succursale.

4.2 Modifica delle informazioni comunicate e comunicazione successive

Il gestore di crediti in sofferenza comunica preventivamente alla Banca d'Italia ogni modifica che intende apportare alle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 4.1, secondo capoverso, punti 2), 3), 4) e 5).

Il gestore di crediti in sofferenza può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.

Il gestore di crediti in sofferenza già insediato in uno Stato terzo comunica alla Banca d'Italia l'intenzione di procedere all'apertura di ulteriori succursali almeno 30 giorni prima di procedere all'apertura.

Il gestore di crediti in sofferenza procede autonomamente alla chiusura di succursali, dandone comunicazione alla Banca d'Italia almeno 15 giorni prima.

5. Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati non UE

5.1 Richiesta di autorizzazione

Il gestore di crediti in sofferenza può operare in uno Stato non UE senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 6 – Operatività in Italia e all'estero

Sezione III – Operatività transfrontaliera dei gestori di crediti in sofferenza italiani

Il gestore di crediti in sofferenza presenta alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato non UE nel cui territorio il gestore di crediti in sofferenza intende operare;
- 2) l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione del gestore di crediti in sofferenza;
- 3) un programma nel quale sono indicate le attività che il gestore di crediti in sofferenza intende svolgere nel paese ospitante;
- 4) le modalità con cui il gestore di crediti in sofferenza intende operare.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla medesima, se spedita per lettera raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata (PEC).

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) esistenza, nel paese in cui il gestore di crediti in sofferenza intende operare, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
- 2) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e le competenti autorità dello Stato estero.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando non ricorrono le condizioni indicate e per motivi attinenti al rispetto della disciplina in materia di gestione di crediti in sofferenza e/o all'adeguatezza della struttura organizzativa.

La Banca d'Italia comunica al gestore di crediti in sofferenza interessato i motivi del mancato rilascio dell'autorizzazione.

5.2 Modifica delle informazioni comunicate e comunicazione successive

Il gestore di crediti in sofferenza comunica preventivamente alla Banca d'Italia ogni modifica che intende apportare alle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 5.1, secondo capoverso, punti 2), 3), e 4).

Il gestore di crediti in sofferenza può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.

Il gestore di crediti in sofferenza procede autonomamente alla cessazione dell'operatività nello Stato terzo, dandone comunicazione alla Banca d'Italia almeno 15 giorni prima.

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 6 – Operatività in Italia e all'estero

Sezione IV – Operatività in Italia dei gestori di crediti dell'Unione Europea (UE)

SEZIONE IV

OPERATIVITA' IN ITALIA DEI GESTORI DI CREDITI DELL'UNIONE EUROPEA (UE)

1. Stabilimento di succursali

1.1 Primo insediamento

Il gestore di crediti UE che intende per la prima volta operare in Italia tramite l'insediamento di una succursale notifica tale intendimento all'autorità competente del paese d'origine.

L'inizio dell'operatività della succursale del gestore di crediti UE è subordinato alla ricezione, dalla propria autorità competente, della comunicazione contenente la conferma da parte della Banca d'Italia dell'avvenuta ricezione della notifica riguardante lo stabilimento della succursale ovvero quando siano trascorsi 60 giorni dal momento in cui la Banca d'Italia ha ricevuto dalle autorità competenti del paese d'origine del gestore di crediti UE la notifica riguardante lo stabilimento della succursale.

Il gestore di crediti UE segnala alla Banca d'Italia la data di inizio dell'attività della succursale ⁽¹⁾. Il gestore di crediti UE è tenuto ad aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela secondo quanto previsto dall'art. 128-bis TUB.

La Banca d'Italia iscrive il gestore di crediti UE in un apposito elenco allegato all'albo dei gestori di crediti in sofferenza di cui all'art. 114.5 del TUB, indicando espressamente anche il paese di origine del gestore di crediti UE. Si applica quanto previsto dagli Orientamenti dell'EBA sull'istituzione e la tenuta degli elenchi o dei registri nazionali dei gestori di crediti ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167.

Resta fermo che la Banca d'Italia, in qualità di autorità competente del paese ospitante, può comunicare all'autorità competente dello Stato membro di origine l'esistenza di ragionevoli motivi per sospettare la violazione da parte della succursale della disciplina in materia di gestione di crediti fornendone adeguata motivazione. Tale potere può essere esercitato anche in occasione della comunicazione da parte dell'autorità dello stato membro di origine di modifiche delle informazioni precedentemente comunicate.

1.2 Attività esercitabili

Nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia e ivi incluse le norme di attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167, la succursale può esercitare le attività di gestione di crediti per le quali il gestore di crediti UE è autorizzato nel paese d'origine nei limiti e alle condizioni previste dal Titolo V, Capo II del TUB come attuato dalle presenti disposizioni per

⁽¹⁾ La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia, Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza – Roma, o per posta elettronica certificata (PEC) alla casella: riv@pec.bancaditalia.it. Il gestore di crediti UE presente sul territorio con più di una succursale comunica alla Banca d'Italia quale di esse vada considerata la succursale principale deputata a intrattenere i rapporti con la Banca d'Italia stessa.

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 6 – Operatività in Italia e all'estero

Sezione IV – Operatività in Italia dei gestori di crediti dell'Unione Europea (UE)

i gestori di crediti in sofferenza italiani, nonché dalle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti. In particolare, il gestore di crediti UE può:

- detenere fondi dei debitori se a ciò autorizzato nello Stato membro di origine e nel rispetto delle condizioni previste dal Capitolo 4, Sezione IV;
- rinegoziare termini e condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che ciò non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 106 TUB e relative disposizioni attuative.

2. Prestazione di servizi senza stabilimento

2.1 Comunicazione preventiva

Il gestore di crediti UE che intende per la prima volta operare in Italia in libera prestazione di servizi notifica tale intendimento all'autorità competente del paese d'origine.

Si applica la procedura di cui al paragrafo 1.1.

3. Controlli della Banca d'Italia e collaborazione con le autorità estere

La Banca d'Italia esercita sui gestori di crediti UE operanti in Italia i controlli, anche ispettivi, di competenza previsti dalla legislazione vigente.

Allo scopo di effettuare i controlli di propria competenza nonché di garantire la completezza delle informazioni che riguardano il mercato italiano, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di chiedere ai gestori di crediti dell'UE i medesimi dati e documenti previsti per i gestori di crediti in sofferenza di cui al Titolo V, Capo II, del TUB. In particolare, la Banca d'Italia può richiedere i dati e le informazioni utili ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti. La Banca d'Italia può inoltre d'iniziativa effettuare verifiche, ispezioni e indagini. Gli esiti degli accertamenti effettuati sono comunicati senza indugio all'autorità competente dello Stato d'origine.

Ai sensi dell'articolo 114.12 del TUB, la Banca d'Italia scambia con le altre autorità competenti tutte le informazioni essenziali e/o pertinenti, in particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da parte del gestore di crediti dell'UE della normativa applicabile.

La Banca d'Italia, nella sua qualità di autorità competente del paese ospitante, comunica alle autorità competenti del paese di origine ogni prova relativa alla violazione delle norme applicabili ai gestori di crediti UE operanti in Italia, incluse le disposizioni nazionali di attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167, chiedendo se del caso l'adozione di provvedimenti specifici.

Qualora il paese in cui è stato concesso il credito sia diverso dal paese di origine o dal paese ospitante del gestore di crediti UE e la Banca d'Italia sia l'autorità competente del paese in cui è stato concesso il credito, quest'ultima comunica alle autorità competenti del paese di origine ogni prova relativa alla violazione delle norme applicabili ai gestori di crediti UE ai sensi della Direttiva (UE) 2021/2167 o delle norme nazionali applicabili al credito o al contratto di credito, chiedendo se del caso l'adozione di provvedimenti specifici.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 7 – Vigilanza ispettiva

Capitolo 7

VIGILANZA ISPETTIVA

Capitolo 7

VIGILANZA ISPETTIVA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La Banca d'Italia può effettuare accertamenti ispettivi presso i gestori di crediti operanti in Italia.

Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività dei soggetti vigilati sia svolta nel rispetto della disciplina prevista dal TUB, dalle presenti disposizioni di attuazione, dalle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori e nell'osservanza delle disposizioni vigenti, al fine di assicurare che il gestore di crediti in sofferenza sia in grado di garantire nel continuo l'ordinato svolgimento dell'attività. In particolare, l'accertamento ispettivo è volto a valutare la complessiva situazione tecnica e organizzativa del gestore di crediti, nonché a verificare l'attendibilità delle informazioni fornite alla Banca d'Italia.

Gli accertamenti possono riguardare la complessiva situazione aziendale ("a spettro esteso"), specifici comparti operativi e/o il rispetto di normative di settore ("mirati") nonché la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dall'intermediario ("follow up").

I gestori di crediti ispezionati prestano la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e, in particolare, forniscono con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengono necessario acquisire.

2. Fonti normative

La materia è regolata

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 114.11, comma 8, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di effettuare ispezioni presso i gestori di crediti in sofferenza o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali;
- art. 114.11, comma 9, che, tra l'altro, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di effettuare ispezioni presso le succursali o i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali di gestori di crediti UE che operano nel territorio della Repubblica su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di origine;
- art. 114.11, comma 10, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di effettuare di propria iniziativa ispezioni presso i gestori di crediti UE o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 7 – Vigilanza ispettiva

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- ai gestori di crediti in sofferenza;
- alle succursali in Italia di gestori di crediti UE, anche nel caso in cui le competenti autorità dello Stato membro d'origine lo richiedano;
- ai soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali da parte di gestori di crediti.

SEZIONE II

DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

1. Svolgimento degli accertamenti

Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o del Direttore Generale o di chi lo rappresenta. Possono partecipare anche dipendenti di altre autorità (italiane o estere) coordinate da personale della Banca d'Italia.

Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all'intero patrimonio informativo del gestore di crediti.

Gli accertamenti nei confronti di un gestore di crediti sono, di norma, svolti presso la direzione generale; ove necessario, possono essere estesi alle dipendenze insediate sia in Italia sia all'estero e ai soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali.

Con riferimento alle succursali di un gestore di crediti in sofferenza italiano stabilite nel territorio di uno Stato dell'Unione europea, la Banca d'Italia richiede alle autorità dello Stato medesimo di effettuare accertamenti presso tali dipendenze o presso i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali ovvero concorda le modalità per le verifiche, sulla base delle specificazioni rese da queste ultime.

2. Consegna del rapporto ispettivo

Le risultanze significative delle indagini sono esposte nel "Rapporto ispettivo", contenente la descrizione circostanziata (cc.dd. rilievi e osservazioni) dei fatti e atti aziendali riscontrati, non in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l'esercizio dell'attività di gestione dei crediti.

Entro i 90 giorni successivi alla chiusura degli accertamenti, l'incaricato degli stessi provvede a consegnare il fascicolo dei "Rilievi e osservazioni" nel corso di un'apposita riunione dell'organo cui compete l'amministrazione, convocata di norma presso il soggetto ispezionato, alla quale partecipano i membri dell'organo con funzione di controllo e il responsabile dell'esecutivo (1).

Il termine di consegna del rapporto ispettivo può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi.

Nel caso di accertamenti nei confronti di un gestore di crediti che faccia parte di un gruppo soggetto a vigilanza prudenziale ai sensi del TUB o del TUF, il gestore di crediti ispezionato è tenuto a trasmettere tempestivamente alla capogruppo copia del fascicolo dei "Rilievi e osservazioni".

Entro 30 giorni dalla consegna del fascicolo ispettivo, il gestore di crediti interessato comunica alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine ai rilievi e alle osservazioni

(1) Qualora non siano formulati "rilievi e osservazioni", la conclusione degli accertamenti viene comunicata all'intermediario finanziario con apposita lettera.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 7 – Vigilanza ispettiva

Sezione II – Disciplina degli accertamenti ispettivi

formulate, dando anche notizia dei provvedimenti già assunti o che intende assumere ai fini della rimozione delle irregolarità contestate.

Entro il medesimo termine, sia il gestore di crediti sia i singoli esponenti aziendali interessati inviano le eventuali controdeduzioni in ordine alle singole irregolarità contestate.

Se la contestazione dell'irregolarità richiede l'avvio di procedimenti sanzionatori, si applicano le Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa del 18 dicembre 2012.

Capitolo 8

COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 8 – Comunicazioni alla Banca d'Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

Capitolo 8

COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 52 del TUB, richiamato dall'art. 114.13 del TUB, reca disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione e di segnalazione alla Banca d'Italia per i soggetti ivi indicati quando nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza di irregolarità o violazioni normative.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili del gestore di crediti in sofferenza.

Per l'importanza che detti compiti rivestono a fini di vigilanza, il TUB ha predisposto un meccanismo di collegamento funzionale con l'autorità di vigilanza: l'organo di controllo deve informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione del gestore di crediti in sofferenza o una violazione delle norme disciplinanti l'attività dello stesso.

Doveri di comunicazione sono anche previsti a carico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell'intermediario.

La Banca d'Italia ritiene le informazioni acquisite ai sensi dell'art. 52 del TUB di particolare rilievo nell'esercizio dell'azione di vigilanza: tali informazioni consentono all'autorità di vigilanza di verificare l'osservanza delle disposizioni normative e di accrescere il complesso informativo necessario per valutare la situazione del gestore di crediti in sofferenza, fermi restando gli eventuali obblighi di comunicazione ad altre autorità.

2. Fonti normative

La materia è regolata

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 114.13, che prevede che ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 52 TUB.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano all'organo di controllo e alla società incaricata della revisione legale dei conti dei gestori di crediti in sofferenza.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 8 – Comunicazioni alla Banca d'Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

Le presenti disposizioni si applicano altresì ai soggetti che esercitano i compiti dell'organo di controllo presso le società che controllano i gestori di crediti in sofferenza o che sono da questi controllati ai sensi dell'art. 23 TUB.

SEZIONE II

COMUNICAZIONI

1. Comunicazioni dell'organo di controllo

L'organo di controllo informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione dei gestori di crediti in sofferenza o una violazione delle norme che ne disciplinano l'attività. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano gli stessi compiti presso le società che controllano i gestori di crediti in sofferenza o che sono da questi controllate ai sensi dell'art. 23 del TUB.

2. Comunicazioni dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti

I soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso i gestori di crediti in sofferenza comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività di gestione di crediti in sofferenza ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano gli stessi compiti presso le società che controllano i gestori di crediti in sofferenza o che sono da questi controllate ai sensi dell'art. 23 del TUB.

La Banca d'Italia può richiedere a tali società dati o documenti utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Capitolo 9

OPERAZIONI RILEVANTI

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 9 – Operazioni rilevanti

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

Capitolo 9

OPERAZIONI RILEVANTI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Nel presente Capitolo sono individuate operazioni rilevanti ai fini dell'attività di gestione di crediti in sofferenza, che devono essere comunicate preventivamente alla Banca d'Italia.

In tale modo viene assicurata all'autorità di vigilanza un'adeguata informativa sui momenti salienti della vita aziendale, nonché la possibilità di valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei propri poteri di vigilanza (ad esempio, adozione di provvedimenti di carattere particolare).

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

- art. 114.11, comma 1, che prevede che i gestori di crediti in sofferenza inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia;
- art. 114.11, comma 6, lett. d), che attribuisce il potere alla Banca d'Italia di adottare provvedimenti specifici nei confronti dei singoli gestori di crediti in sofferenza, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria; le procedure per la gestione del rapporto con i debitori.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ⁽¹⁾.

(1) Cfr. il [Regolamento unitario dei procedimenti amministrativi](#) recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 9 – Operazioni rilevanti

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano ai gestori di crediti in sofferenza iscritti nell'albo di cui all'articolo 114.5 TUB.

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *divieto al compimento di operazioni rilevanti oggetto di comunicazione ai sensi dell'articolo 114.11, comma 6 lettera d) (termine: 90 giorni).*

SEZIONE II

INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI RILEVANTI

1. Comunicazione di operazioni rilevanti

I gestori di crediti in sofferenza comunicano preventivamente alla Banca d'Italia l'intenzione di:

- a. effettuare operazioni di cessione o acquisizione di rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco ⁽¹⁾;
- b. effettuare operazioni di fusione o scissione;
- c. modificare lo statuto incidendo su aspetti rilevanti dell'organizzazione aziendale (ad es. modifiche del modello di governo societario);
- d. variare in maniera rilevante le modalità con cui viene effettuata l'attività di recupero;
- e. avviare o dismettere una o più delle attività comunicate in occasione dell'autorizzazione;
- f. costituzione di un patrimonio destinato;

La comunicazione va effettuata prima di procedere all'operazione. Essa indica i motivi dell'operazione e gli obiettivi che si intendono perseguire nonché gli effetti sulla struttura organizzativa e sulla complessiva operatività aziendale, nonché gli effetti dell'operazione medesima sulla organizzazione e sulla situazione reddituale ed economica del gestore di crediti in sofferenza.

Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di ufficio di divieto, ai sensi dell'art. 114.11, comma 6, lett. d), TUB.

Una volta perfezionata l'operazione i gestori di crediti in sofferenza informano tempestivamente la Banca d'Italia, trasmettendo, ove del caso, il nuovo testo dello statuto con relativo attestato di vigenza.

⁽¹⁾ La comunicazione ha ad oggetto le operazioni di cessione o acquisizione di rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di proprietà del gestore di crediti in sofferenza o che lo stesso intende acquistare per proprio conto. Per le operazioni di cessione aventi ad oggetto i crediti in sofferenza gestiti per conto di acquirenti di crediti in sofferenza, cfr. Capitolo 10, Sezione II.

CAPITOLO 10

VIGILANZA INFORMATIVA

Capitolo 10

VIGILANZA INFORMATIVA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 114.11, comma 1, del TUB disciplina i poteri di vigilanza informativa della Banca d'Italia nei confronti dei gestori di crediti in sofferenza. L'articolo richiamato prevede che i gestori di crediti in sofferenza inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

L'acquisizione di elementi informativi sia di carattere periodico sia relativi ad operazioni di specifico interesse assume rilievo particolare. Attraverso di essa, infatti, la Banca d'Italia può verificare l'osservanza delle disposizioni sull'attività di gestione di crediti in sofferenza da parte degli operatori, i quali assicurano il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali applicabili, nonché valutare i presupposti per l'esercizio dei propri poteri di vigilanza (ad esempio, adozione di provvedimenti di carattere particolare o generale).

Le informazioni che i gestori di crediti in sofferenza trasmettono alla Banca d'Italia consentono, infine, di seguire l'evoluzione dei crediti gestiti e dell'andamento dei recuperi a fini di vigilanza.

Considerata la centralità che l'informazione riveste tanto nell'esercizio delle funzioni di vigilanza quanto nell'autogoverno degli operatori, si richiama l'attenzione dei gestori di crediti in sofferenza sull'esigenza che venga assicurata la dovuta qualità e tempestività ai dati trasmessi alla Banca d'Italia. A tal fine i gestori di crediti in sofferenza pongono in atto tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio all'organo di vigilanza, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa.

2. Fonti normative

La materia è regolata

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 114.3, comma 5, lettera c), il quale prevede che il gestore di crediti in sofferenza, in caso di cessione dei crediti in sofferenza gestiti ad un altro acquirente di crediti in sofferenza, comunica con periodicità almeno semestrale alla Banca d'Italia i dati identificativi del nuovo acquirente di crediti in sofferenza e le caratteristiche dei crediti

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 10 – Vigilanza informativa

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- e dei contratti oggetto di cessione, inclusi l'importo dovuto aggregato, il numero e l'ammontare dei crediti ceduti, eventuali garanzie e se il debitore è un consumatore.
- art. 114.3, comma 5, lettera d), il quale prevede che il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 nominato ai sensi del comma 2 assolve agli obblighi di informativa periodica previsti verso la Banca d'Italia, ivi inclusi gli obblighi segnaletici verso la centrale dei rischi;
 - art. 114.11, comma 1, che prevede che i gestori di crediti in sofferenza inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano ai gestori di crediti in sofferenza iscritti nell'albo di cui all'articolo 114.5 TUB.

SEZIONE II

SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

1. Segnalazioni di vigilanza

I gestori di crediti in sofferenza inviano alla Banca d'Italia con periodicità semestrale le segnalazioni di vigilanza relative ai crediti in gestione riportando le seguenti informazioni:

- il codice LEI dell'acquirente di crediti in sofferenza o, se del caso, del rappresentante designato; in mancanza del codice LEI, i dati identificativi dell'acquirente di crediti in sofferenza o dei componenti dell'organo di direzione o di amministrazione dell'acquirente di crediti in sofferenza e dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate del capitale dell'acquirente di crediti in sofferenza o, se del caso, del suo rappresentante designato ai sensi dell'articolo 114.3, comma 3, TUB;
- l'indirizzo dell'acquirente di crediti in sofferenza o, se del caso, del suo rappresentante designato ai sensi dell'articolo 114.3, comma 3, TUB;
- l'importo dei crediti o dei contratti gestiti nel semestre di riferimento;
- il numero e l'importo dei crediti gestiti e dei contratti gestiti, con indicazione di quelli verso consumatori e quelli garantiti e non, e la tipologia delle eventuali garanzie;
- l'andamento dei recuperi.

Condizione essenziale per la significatività delle informazioni che confluiscono nelle segnalazioni di vigilanza, oltre naturalmente alla coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, è l'omogeneità dei criteri di classificazione dei fatti aziendali assicurata dal rispetto delle disposizioni impartite in materia.

La responsabilità della correttezza delle segnalazioni e, quindi, dell'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni, fa capo agli organi aziendali in funzione delle rispettive competenze.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

In caso di cessione dei crediti in sofferenza gestiti ad un altro acquirente di crediti in sofferenza, i gestori di crediti in sofferenza comunicano con periodicità semestrale alla Banca d'Italia i dati identificativi del nuovo acquirente di crediti in sofferenza e le caratteristiche dei crediti e dei contratti di gestione e dei contratti oggetto di cessione nel periodo di riferimento, inclusi l'importo dovuto aggregato, il numero e l'ammontare dei crediti ceduti, eventuali garanzie e se il debitore è un consumatore.

2. Centrale dei Rischi

I gestori di crediti in sofferenza comunicano periodicamente le esposizioni degli acquirenti di crediti nei confronti dei debitori ceduti e i nominativi a queste collegati, secondo quanto stabilito dalle disposizioni concernenti il funzionamento della Centrale dei Rischi.

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 10 – Vigilanza informativa

Sezione II – Segnalazioni alla Banca d'Italia

3. Relazione sulla struttura organizzativa

I gestori di crediti in sofferenza allegano all'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di gestione di crediti in sofferenza la relazione sulla struttura organizzativa secondo lo schema di cui all'Allegato A del presente Capitolo. I gestori di crediti in sofferenza assicurano che la relazione sia costantemente aggiornata. In presenza di variazioni significative che incidono sull'operatività o sull'assetto organizzativo del gestore (ad esempio, cambiamenti nel modello di governo societario, ingresso in nuovi mercati), i gestori di crediti in sofferenza trasmettono tempestivamente alla Banca d'Italia la relazione sulla struttura organizzativa e il programma di attività debitamente aggiornati, illustrando adeguatamente l'evoluzione delle strategie e dei rischi aziendali rilevanti nonché i relativi presidi.

4. Esponenti aziendali

Ai fini delle segnalazioni relative agli organi sociali, i gestori di crediti in sofferenza si attengono a quanto previsto dalla Comunicazione del 7 giugno 2011 – Nuova segnalazione sugli Organi Sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari.

5. Trasmissione dei verbali assembleari

Il gestore di crediti in sofferenza è tenuto a trasmettere alla Banca d'Italia i verbali dell'assemblea dei soci riguardanti le modifiche statutarie e altri eventi di particolare rilevanza per l'attività aziendale. I verbali, redatti in modo da descrivere correttamente ed esaurientemente le varie fasi del processo decisionale dell'organo assembleare, sono trasmessi – entro trenta giorni dalla data della riunione – alla Banca d'Italia nella loro integrità (compresi quindi tutti gli eventuali allegati) e debitamente autenticati dal legale rappresentante. In caso di variazioni statutarie o modifiche del capitale, l'istituto informa tempestivamente la Banca d'Italia dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della modifica statutaria ed invia il nuovo testo dello statuto con relativo attestato di vigenza.

6. Bilancio dell'impresa

I gestori di crediti in sofferenza trasmettono alla Banca d'Italia il proprio bilancio d'impresa.

Il bilancio di impresa va trasmesso corredato della documentazione prevista dalla legge: relazione sulla gestione, relazione dell'organo di controllo, verbale dell'assemblea dei soci (o di eventuali altri organi collegiali) che ha approvato il bilancio, nonché la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

La trasmissione del bilancio d'impresa va effettuata entro un mese dal giorno in cui è avvenuta l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci o di altro organo collegiale previsto dallo statuto.

Allegato A

SCHEMA DELLA RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PARTE I

Sistema di amministrazione e controllo

Indicare il sistema di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento alle soluzioni organizzative scelte per assicurare l'efficienza dell'azione aziendale e la dialettica nel processo decisionale, nel rispetto delle previsioni di cui alla Parte I, Capitolo 5.

In particolare:

- 1 Descrivere il modello di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento a composizione, ambiti di responsabilità, compiti e deleghe assegnate agli organi di amministrazione e controllo.
- 2 Indicare la periodicità abituale delle riunioni degli organi aziendali.
- 3 Descrivere i processi che conducono alle decisioni di ingresso in nuovi mercati o settori di attività o all'introduzione di nuovi prodotti.
- 4 Indicare tempistica, forma e contenuti della documentazione da trasmettere agli organi aziendali ai fini dell'adempimento delle rispettive funzioni, con specifica identificazione dei soggetti responsabili. Evidenziare responsabili, tempistica e contenuto minimo dei flussi informativi da presentare agli organi aziendali su base regolare.

PARTE II

Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni

- 1 Descrivere (anche mediante grafico) l'organigramma/funzionigramma aziendale (con indicazione dei nominativi dei preposti alle varie unità, nonché il tipo di rapporto esistente con detti preposti o altri collaboratori diretti o indiretti della società).
- 2 Descrivere le deleghe attribuite ai vari livelli dell'organizzazione aziendale, i relativi limiti operativi, le modalità di controllo del delegante sull'azione del delegato.
- 3 Descrivere i meccanismi di controllo interno, comprese le procedure contabili e di gestione del rischio, che assicurano il rispetto dei diritti del debitore e il rispetto delle leggi che disciplinano i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o il contratto di credito stesso, e del regolamento (UE) 2016/679.
- 4 Descrivere le procedure interne che assicurano la registrazione ed il trattamento dei reclami del debitore.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Titolo V - Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti

Capitolo 4 – Vigilanza ispettiva

Allegato A – Schema della relazione sulla struttura organizzativa

- 5 Descrivere le procedure interne che assicurano la completezza e la continuità dei flussi informativi in favore degli acquirenti di crediti in sofferenza.
- 6 Descrivere gli assetti organizzativi e le procedure utilizzati per l'attività di recupero dei crediti in sofferenza.
- 7 Descrivere le attività di gestione di crediti in sofferenza esternalizzate, indicando i fornitori di servizi di gestione dei crediti in sofferenza individuati.
- 8 Fornire adeguati ragguagli informativi su oggetto e frequenza dei controlli sui rischi assunti o assumibili nei diversi ambiti di operatività dell'intermediario, nonché sui flussi informativi che devono essere assicurati agli organi aziendali. A tal fine l'intermediario trasmette anche i regolamenti interni adottati.
- 9 Per le funzioni aziendali di controllo:
 - descrivere l'inquadramento di tali funzioni nell'organizzazione aziendale;
 - descrivere le modalità organizzative adottate per assicurare il rispetto dei requisiti previsti nella Parte I, Capitolo 5 ("Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni");
 - definire la dotazione quali-quantitativa di personale, indicando i responsabili delle funzioni aziendali di controllo e i relativi requisiti di professionalità;
 - fornire adeguati ragguagli informativi su oggetto, metodologie e frequenza dei controlli sui rischi assunti o assumibili nei diversi ambiti di operatività del gestore di crediti in sofferenza, nonché sui flussi informativi che devono essere assicurati agli organi aziendali.
- 10 Per le funzioni di controllo esternalizzate:
 - descrivere il profilo professionale del fornitore di servizi individuato, allegando alla relazione il contratto di esternalizzazione;
 - illustrare i presidi organizzativi idonei ad assicurare ai fornitori di servizi una piena accessibilità a tutte le informazioni utili per la valutazione dei processi e dei rischi nei limiti dei compiti affidati;
 - descrivere le modalità e la frequenza con le quali gli organi aziendali verificano l'attività di controllo esternalizzata;
 - se nominato, indicare il responsabile per il monitoraggio dei rischi connessi agli accordi di esternalizzazione, assicurandone l'autonomia e l'indipendenza; definire frequenza e contenuto dei flussi informativi.

PARTE III

Gestione dei rischi

Descrivere per ciascuna tipologia di rischio rilevante i presidi organizzativi approntati per la loro identificazione, misurazione, valutazione, gestione e controllo. In particolare per:

Altri Rischi

- 1 Indicare le diverse tipologie di rischi censite (es. rischio tecnologico, rischio legale, rischio reputazionale, rischio di *outsourcing*, ecc.).
- 2 Descrivere i presidi organizzativi approntati e gli eventuali contratti di assicurazione stipulati per mitigare i diversi rischi operativi.
- 3 Descrivere i presidi organizzativi e di controllo relativi ai contratti di esternalizzazione.
- 4 Descrivere i presidi organizzativi e di controllo relativi alla prestazione dell'attività di gestione di crediti diversi dalle sofferenze e a quella di gestione di crediti in sofferenza acquistati a titolo definitivo e per proprio conto.

PARTE IV

Sistemi informativi

Descrivere le caratteristiche del sistema informativo in relazione alla propria dimensione operativa e al fabbisogno informativo degli organi aziendali per assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali. A tal fine:

- 1 Descrivere sinteticamente le procedure informatiche utilizzate nei vari comparti (contabilità, segnalazioni, monitoraggio dei business plan, ecc.), il processo di alimentazione, ponendo in evidenza le operazioni automatizzate e quelle effettuate manualmente, il grado di integrazione tra le procedure.
- 2 Indicare i controlli (compresi quelli generati automaticamente dalle procedure) effettuati sulla qualità dei dati.
- 3 Illustrare i presidi logici e fisici approntati per garantire la sicurezza del sistema informatico e la riservatezza dei dati (individuazione dei soggetti abilitati, gestione di *userid* e *password*, sistemi di *back-up* e di *recovery*, ecc.).
- 4 Indicare il responsabile EDP, ivi inclusi il profilo professionale e le funzioni ad esso attribuite.
- 5 Descrivere sinteticamente il piano di emergenza e di continuità operativa.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 11– Intermediari finanziari autorizzati all'attività di gestione di crediti in sofferenza

Capitolo 11

**INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DI
CREDITI IN SOFFERENZA**

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 11–Intermediari finanziari autorizzati all’attività di gestione di crediti in sofferenza

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

Capitolo 11

INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI ALL’ATTIVITÀ DI GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUB prevede che gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 TUB:

- possono esercitare l’attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza, e con riferimento ai crediti dagli stessi concessi o acquistati, se l’attività è esercitata in Italia;
- possono esercitare l’attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia se autorizzati ai sensi dell’articolo 114.6, comma 5.

Le disposizioni di cui al presente Capitolo si applicano agli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 TUB autorizzati all’attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza in Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia.

2. Norme applicabili

Agli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 TUB autorizzati a prestare l’attività di gestione di crediti in sofferenza ed iscritti nei rispettivi albi si applicano le “Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari” (Circolare n. 288 del 3 aprile 2015) e le Disposizioni della presente Circolare con le seguenti precisazioni:

- per l’Autorizzazione, il Capitolo 2, Sezione VII (“Autorizzazione degli intermediari finanziari che intendono esercitare l’attività di gestione di crediti in sofferenza in stati dell’unione europea diversi dall’Italia”);
- per quanto attiene all’organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del TUB tengono altresì conto degli specifici profili di rischio derivanti dall’esercizio, in Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia, delle attività di gestione di crediti in sofferenza;
- per quanto attiene all’esternalizzazione delle attività di gestione di crediti in sofferenza, si applica quanto previsto dal Capitolo 5, Sezione IV, delle presenti Disposizioni con specifico riferimento alle attività di gestione di crediti in sofferenza svolte in altri Stati dell’Unione europea;
- per la disciplina prudenziale, le disposizioni previste nelle “Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari” iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del TUB si applicano

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 11–Intermediari finanziari autorizzati all'attività di gestione di crediti in sofferenza

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

a tutta l'attività aziendale, compresa la prestazione dell'attività di gestione di crediti in sofferenza;

Gli intermediari tenuti all'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB che intendono prestare anche l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza possono presentare, contestualmente alla domanda di iscrizione nell'albo, quella di autorizzazione alla prestazione dell'attività di gestione di crediti in sofferenza.

Capitolo 12

SANZIONI

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DEI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte Prima – Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza

Capitolo 12 - Sanzioni

Sezione I – Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative

Capitolo 12

SANZIONI

SEZIONE I

PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le procedure relative all'applicazione delle sanzioni amministrative ai gestori di crediti in sofferenza si rinvia alle Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa del 18 dicembre 2012, e successive modifiche.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte II– Disposizioni applicabili ad altri soggetti finanziari

Capitolo 1 – Disposizioni applicabili alle banche e agli intermediari finanziari per l'attività di gestione di crediti in sofferenza

Capitolo 1

**DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE BANCHE E AGLI INTERMEDIARI
FINANZIARI PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA**

Capitolo 1

**DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE BANCHE E AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA**

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUB (art. 114.2) prevede che, in via generale, le disposizioni riguardanti l'acquisto e la gestione di crediti in sofferenza (Capo II del Titolo V) non si applichino quando la gestione di crediti in sofferenza è svolta: da gestori ⁽¹⁾ per conto dei fondi gestiti; da banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati; da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB, anche per crediti dagli stessi concessi o acquistati, se l'attività è esercitata in Italia; nonché, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando l'acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione prevista del regolamento (UE) 2017/2402, salvo che nei casi dallo stesso specificamente indicati.

Il TUB prevede infatti che specifici obblighi, perlopiù di condotta e di natura informativa, trovino applicazione anche nei casi sopra richiamati (articoli 114.3, commi 4, 5 e 7, 114.4, 114.10).

Il presente Capitolo disciplina gli obblighi di natura informativa nei confronti della Banca d'Italia applicabili alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza. Per assicurare adeguato e omogeneo presidio dei rischi, è inoltre estesa alle banche e agli intermediari finanziari l'applicazione delle regole organizzative riguardanti il processo di gestione dei rischi dell'attività di gestione di crediti in sofferenza introdotte dalla Parte Prima delle presenti disposizioni per i gestori di crediti in sofferenza (cfr. Sezione II). Nella Sezione III sono invece specificati gli obblighi di comunicazione che fanno capo alle banche e agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 che intendano cedere o abbiano ceduto crediti in sofferenza dagli stessi originati o acquistati.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata:

⁽¹⁾ Come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"),

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte II – Disposizioni applicabili ad altri soggetti finanziari

Capitolo 1 – Disposizioni applicabili alle banche e agli intermediari finanziari per l'attività di gestione di crediti in sofferenza

Sezione II – Disposizioni di carattere generale

- dalla Direttiva (UE) 2021/2167, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (“direttiva SMD”);
- dal decreto legislativo [...] che ha modificato il TUB;
- dai seguenti articoli del TUB;
 - art. 53, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche;
 - art. 67, comma 1, lett. d), il quale prevede che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
 - art. 108, comma 1, che prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
 - art. 109, che reca la disciplina in materia di vigilanza consolidata sui gruppi finanziari;
 - art. 114.2 sull'ambito di applicazione del Capo II del Titolo V;
 - art. 114.3, comma 5 che stabilisce che la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB che svolgono in Italia l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di un acquirente di crediti presta i propri servizi nei confronti dell'acquirente di crediti in sofferenza sulla base di un contratto di gestione stipulato in forma scritta;
 - art. 114.3, comma 5 che stabilisce che la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB che svolgono in Italia l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di un acquirente di crediti: (a) assicura il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali applicabili al credito; (b) comunica all'atto della nomina alla Banca d'Italia le proprie generalità, il nominativo dell'acquirente di crediti in sofferenza e gli estremi dell'incarico assunto; (c) in caso di cessione dei crediti in sofferenza dallo stesso gestiti ad un altro acquirente di crediti in sofferenza, comunica con periodicità almeno semestrale alla Banca d'Italia con riferimento alle cessioni effettuate nel periodo i dati identificativi del nuovo acquirente di crediti in sofferenza e le caratteristiche dei crediti e dei contratti oggetto di cessione, inclusi l'importo dovuto aggregato, il numero e l'ammontare dei crediti ceduti, eventuali garanzie e se il debitore è un consumatore; (d) assolve agli obblighi di informativa periodica previsti verso la Banca d'Italia.
 - art. 114.3, comma 7, in materia di Centrale dei Rischi;
 - art. 114.10, che disciplina gli obblighi di informativa verso il debitore ceduto;
- viene inoltre in rilievo:
 - il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 della Commissione del 26 settembre 2023 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione dell'articolo 16,

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte II – Disposizioni applicabili ad altri soggetti finanziari

Capitolo 1 – Disposizioni applicabili alle banche e agli intermediari finanziari per l'attività di gestione di crediti in sofferenza

Sezione II – Disposizioni di carattere generale

paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario.

3. Destinatari della disciplina

Il presente Capitolo si applica:

- alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo indicato all'articolo 106 TUB che svolgono in Italia l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti, limitatamente alla Sezione II;
- alle banche agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 con riferimento alle operazioni di cessione di crediti in sofferenza dagli stessi originati o acquistati, limitatamente alla Sezione III.

SEZIONE II

NORMATIVA APPLICABILE

1. Norme applicabili alle banche che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza

Le banche prestano l'attività di gestione di crediti in sofferenza nei confronti dell'acquirente di crediti in sofferenza sulla base di un contratto di gestione stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 114.3, comma 3, TUB. Queste rispettano le seguenti norme della Parte Prima delle presenti Disposizioni di vigilanza ⁽¹⁾:

- la Sezione VI del Capitolo 5 (Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni), fermo restando quanto già previsto dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3 (Il sistema dei controlli interni) delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013);
- la sezione II del Capitolo 10, (Vigilanza informativa), ad eccezione dei paragrafi 3 (Relazioni sulla struttura organizzativa), 4 (Esponenti aziendali), 5 (Trasmissione dei verbali assembleari) e 6 (Bilancio dell'impresa).

2. Norme applicabili agli intermediari finanziari che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza

Fermo restando quanto previsto dalla Parte Prima, Capitolo 11, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB esercitano l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza sulla base di un contratto di gestione stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 114.3, comma 3, TUB. Questi rispettano le seguenti norme della Parte Prima delle presenti Disposizioni di vigilanza ⁽²⁾:

- la Sezione VI del Capitolo 5 (Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni), fermo restando quanto già previsto dalla Titolo III, Capitolo 1, Sezione III (Sistema dei controlli interni) delle Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari (Circolare n. 288 del 3 aprile 2015);
- la Sezione II del Capitolo 10, (Vigilanza informativa), ad eccezione dei paragrafi 3 (Relazioni sulla struttura organizzativa), 4 (Esponenti aziendali), 5 (Trasmissione dei verbali assembleari) e 6 (Bilancio dell'impresa).

⁽¹⁾ Viene altresì in rilievo la Sezione VII-ter par. 4 del Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, contenente le disposizioni, sull'acquisto e gestione di crediti in sofferenza.

⁽²⁾ Viene altresì in rilievo la Sezione VII-ter par. 4 del Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, contenente le disposizioni, sull'acquisto e gestione di crediti in sofferenza.

SEZIONE III

OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

1. Informazioni da fornire ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza

Le banche forniscono ai potenziali acquirenti di crediti le informazioni indicate nel Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083.

Gli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB forniscono ai potenziali acquirenti di crediti solo le informazioni obbligatorie indicate nel Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 ⁽¹⁾.

2. Informazioni da fornire in caso di cessione di crediti in sofferenza

Le banche e gli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB che effettuano operazioni di cessione di crediti in sofferenza dagli stessi originati o acquistati comunicano alla Banca d'Italia e alla Banca centrale europea, con periodicità semestrale e con le modalità dalla stessa stabilite, almeno le seguenti informazioni:

- il codice LEI dell'acquirente di crediti in sofferenza o, se del caso, del rappresentante designato; in mancanza del codice LEI, i dati identificativi dell'acquirente di crediti in sofferenza o dei componenti dell'organo di direzione o di amministrazione dell'acquirente di crediti in sofferenza e dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate del capitale dell'acquirente di crediti in sofferenza o, se del caso, del suo rappresentante designato ai sensi dell'articolo 114.3, comma 3 TUB;
- l'indirizzo dell'acquirente di crediti in sofferenza o, se del caso, del suo rappresentante designato ai sensi dell'articolo 114.3, comma 3 TUB;
- l'importo dei crediti o dei contratti ceduti nel semestre di riferimento;
- il numero e l'importo dei crediti ceduti e dei contratti ceduti, con indicazione di quelli verso consumatori e quelli garantiti e non, e la tipologia delle eventuali garanzie.

Le banche inviano le informazioni previste al presente paragrafo anche all'autorità dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza.

⁽¹⁾ Cfr. articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083.